

# COMUNE DI OZEGNA



PROVINCIA DI TORINO

## 3° VARIANTE PARZIALE AL PRGC

ai sensi dell'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO PRELIMINARE / giugno 2013

a cura di Gian Carlo Paglia e Anna Maria Donetti

L'ESTENSORE  
DELLA VARIANTE

Gian Carlo Paglia

IL SINDACO

Enzo Giacomo Francone

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

Luca Bertino

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Cristina Filippone



STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

Arch. Gian Carlo Paglia, Arch. Maria Luisa Paglia, Arch. Valeria Santoro

via per Cuceglio 5 - 10011 AGLIÈ / via G. Gropello, 4 - 10138 TORINO

tel: 0124 330136 / fax: 0124 429427 / e-mail: studio@architettipaglia.it

[www.architettipaglia.it](http://www.architettipaglia.it)

**INDICE**

1. PREMESSA E FINALITÀ DELLA VARIANTE ..... pag. 3
2. TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S.  
AI SENSI DELLA D.G.R. 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931 ..... pag. 6
3. CONTENUTI DELLA VARIANTE ..... pag. 12

**Localizzazione sulla cartografia del PRGC vigente degli ambiti oggetto di modifica con la Variante Parziale**  
*Estratto fuori scala della TAV. D.2 "Assetto Generale del Piano" del PRG vigente - scala 1:5000*

**SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE MODIFICHE**

- Categoria modifiche 1.**    AMBITI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E AREE PERTINENZIALI
- Categoria modifiche 2.**    NORME DI ATTUAZIONE
- Categoria modifiche 3.**    MITIGAZIONE PAESAGGISTICA
- Categoria modifiche 4.**    INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

**VERIFICHE DIMENSIONALI**

TRASFERIMENTI DI CAPACITÀ EDIFICATORIA (VOLUMETRIA) A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

NUOVE PREVISIONI E STRALCI DI SUPERFICI A SERVIZI PUBBLICI

**APPENDICE**

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
PER LA REDAZIONE DI VARIANTI PARZIALI

**ALLEGATI**

**Allegato A:** Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti con individuazione degli ambiti oggetto di Variante.



© Giugno 2013 ●



# CAPITOLO 1

## PREMESSA E FINALITÀ DELLA VARIANTE

Il Comune di Ozegna è dotato di PRGC (Variante Generale) approvato con DGR n. 26-161 del 30/05/2005 e successivamente modificato con due Varianti Parziali ex art. 17, c. 7:

- Variante Parziale n. 1 approvata con D.C.C. n. 5 del 5/2/2009
- Variante Parziale n. 2 approvata con D.C.C. n.2 del 21/04/2010.

Nel dare progressivamente attuazione alle previsioni del PRGC sono emerse, di anno in anno, esigenze di lievi modifiche e affinamenti, sostanzialmente finalizzati a migliorare l'operatività dello strumento urbanistico; tali esigenze di modifica sono già state in parte affrontate e superate con le precedenti Varianti e in parte costituiscono l'oggetto della presente Variante Parziale n. 3.

Si tratta soprattutto di interventi puntuali riconducibili alle aree residenziali già esistenti sul territorio comunale; infatti, pur nella sfavorevole congiuntura edilizia generale che caratterizza l'attuale periodo storico, il Comune di Ozegna continua ad esercitare una buona attrattiva, sia per la prossimità con Rivarolo Can.se, polo di riferimento per l'erogazione di servizi (ma con valori immobiliari sensibilmente più elevati), sia per l'agevole collegamento con la città di Torino e con la sua cintura.

La dinamica edilizia ad oggi in atto in Ozegna è caratterizzata da piccoli interventi, riconducibili essenzialmente al soddisfacimento di esigenze di tipo familiare. In particolare, le richieste avanzate dalla cittadinanza non fanno quindi riferimento alla previsione di nuove aree (che richiedono consumo di suolo, o estensione di ambiti insediativi): si tratta piuttosto di occasioni di densificazione edilizia (operate quindi mediante modifica alle norme attuative di Piano), o di riorganizzazione degli ambiti di PEC o PCC, o in un solo caso, di stralcio di capacità edificatoria.

Nell'ambito della presente Variante Parziale, l'Amministrazione intende anche provvedere a risolvere alcune criticità puntuali rilevate sul proprio territorio quali, ad esempio, la ricollocazione del sito destinato al magazzino della protezione civile, originariamente previsto dal PRGC in una zona connotata da oggettive criticità geologiche ed

idrauliche e, per questi motivi, non fruibile in condizioni di sicurezza per il deposito delle attrezzature.

Si rende inoltre necessario eliminare una previsione di ampliamento di un tratto di viabilità comunale, tenuto conto che sono ormai scaduti i termini di validità del vincolo espropriativo e, d'altro canto, l'Amministrazione Comunale non ritiene sussistenti i presupposti per la sua reiterazione, considerato lo scarso utilizzo della strada esistente e la notevole onerosità del suo eventuale ampliamento.

Occorre infine considerare aspetti connessi alla mitigazione dell'impatto paesaggistico con riferimento a due diverse realtà locali (area industriale di Via F.lli Berra e centro di stoccaggio inerti), conseguibili attraverso la realizzazione di schermature vegetali da effettuare con filari d'alto fusto.

Nei paragrafi che seguono sono dettagliatamente illustrati presupposti e contenuti specifici della presente Variante, se ne dimostra la conformità con le prescrizioni dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (come modificata con L.R. 3/2013) e vengono verificate la sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente e adottata (PPR, PTR, PTC2).

La Variante pur concernendo l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, non sconta le procedure partecipative di cui all'art. 11 del DPR 327/01, in quanto le soluzioni adottate sono già state ampiamente concordate con le rispettive proprietà.

Per quanto riguarda le verifiche di compatibilità acustica e geologica si rimanda ai relativi elaborati redatti dai tecnici competenti.

Il presente documento è articolato in quattro parti distinte:

- la prima sezione, oltre alla descrizione generale della Variante parziale e delle sue motivazioni, esplicita i termini di esclusione dal procedimento di V.A.S. (ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931);
- la seconda parte del documento è composta da una serie di schede, organizzate per famiglie (tipologie di modifiche) e riferite alle singole modifiche introdotte dalla Variante parziale. Tali schede sono strutturate per sezioni tematiche, che dettagliano:

- I Presupposti:** sono illustrate le ragioni che hanno reso necessarie le modifiche al PRG vigente.
- II Contenuti delle singole modifiche ed elaborati modificati con la Variante:** sono riportati i contenuti specifici di ogni modifica e sono indicati gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione interessati dalla modifica e/o riportati gli stralci della cartografia vigente di PRGC e dello stesso elaborato così come modificato dalla Variante.
- III Verifica di conformità ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 17** della Legge Regionale 56/77 (come modificata con L.R. 3/2013);
- IV Verifica di conformità** al nuovo Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011 (**PTR**);
- V Verifica di conformità** al Piano Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009 (**PPR**);
- VI Verifica di conformità** al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 (**PTC<sup>2</sup>**);

- la terza parte della Relazione Illustrativa è costituita dalle Tabelle che esplicitano le verifiche dimensionali necessarie a supportare la coerenza degli interventi proposti in riferimento alle soglie dimensionali imposte dalla L.R. 56/77 (come modificata con L.R. 3/2013) per le Varianti Parziali;
- il documento si chiude con una Appendice che riporta i riferimenti normativi (natura "parziale" della Variante e strumenti di pianificazione sovraordinata) rispetto ai quali le schede delle modifiche verificano la coerenza e la compatibilità della Variante stessa.;
- costituisce infine allegato della Relazione Illustrativa la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti con individuazione degli ambiti oggetto di Variante (in ottemperanza ai disposti dell'art. 17 comma 6 della L.R. 56/77, come modificata con L.R. 3/2013).

## CAPITOLO 2

### TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS (ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931)

Gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, emanati con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 (cfr. *Appendice/ sezione A*), specificano che sono di norma escluse dal processo di V.A.S. le *“Varianti Parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7° della L.R. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di V.I.A., che non prevedano realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente, o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili, ecc.)”*.

La presente Variante rientra a pieno titolo nei casi esplicitati dalla citata D.G.R., in quanto:

- le modifiche introdotte dalla presente Variante non comportano in alcun modo alterazioni al sistema delle tutele ambientali presente sul territorio;
- la Variante non introduce nuove previsioni di interventi soggetti a procedura di V.I.A.;
- le modifiche introdotte dalla presente Variante non riguardano la realizzazione di nuovi volumi ricadenti in contesti non urbanizzati, bensì piuttosto la densificazione dei tessuti esistenti;
- la Variante non prevede l'insediamento di attività produttive ricadenti all'interno delle procedure di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; sul territorio comunale non sono inoltre presenti, allo stato attuale, attività produttive così classificabili, né insistono “aree di danno” o “areali di osservazione” derivanti da simili attività localizzate sui comuni limitrofi.

Si sottolinea comunque che l'esclusione della Variante dal processo di VAS è confermata dall'**Organo Tecnico Comunale**, nella dichiarazione allegata di seguito.

Come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008 - n.12-8931, con le precisazioni fornite al presente paragrafo si intendono ottemperati i disposti dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.

## PARERE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

### **COMUNE DI OZEGNA**

*Provincia di Torino*

-

### **3<sup>a</sup> VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.**

(ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale 56/1977)



***Parere tecnico di non assoggettabilità  
alla Valutazione Ambientale Strategica  
ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 152/2006  
e della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931***

Ozegna, li 8 aprile 2013

**Oggetto: 3ª VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. del Comune di Ozegna, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale 56/1977. Parere tecnico di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 152/2006 e della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931.**

L'Organo Tecnico presso l'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12/03/2013, per l'espletamento delle funzioni inerenti la VIA e la VAS di competenza comunale, individuato nella persona dell'Ingegnere ANSINELLO Giuseppe Jarno

*PREMESSO CHE*

- il Comune di Ozegna è dotato di Revisione Generale al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 26-161 del 30 maggio 2005, modificata con due Varianti Parziali, redatte ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77, l'ultima delle quali approvata con deliberazione del C.C. n.21 del 30 settembre 2010;
- è stato formalmente avviato l'iter della Variante Parziale n.3, principalmente finalizzata all'introduzione delle seguenti modifiche:
  1. Modifiche varie in ambiti a destinazione residenziale:
    - riclassificazione in area agricola dell'area residenziale di completamento RC9;
    - individuazione di area verde pertinenziale all'ambito RI3;
    - estensione della perimetrazione del PCC sull'area RC6 anche al limitrofo lotto pertinenziale;
    - stralcio della previsione di ampliamento di una strada pubblica;
    - variazione della suddivisione degli ambiti residenziali soggetti a PCC, classificati dal PRGC; vigente come RC21, RC23, RC10 e RC22.
  2. Incremento delle potenzialità edificatorie degli ambiti a destinazione residenziale: nuova area RC27, area RC5, area RC1, fabbricato appartenete all'area RI6, area RC8 ed area RC17.
  3. Individuazione di ambito pertinenziale agli insediamenti produttivi afferente all'area industriale IR11.
  4. Modifiche varie alle aree per servizi tecnologici:
    - stralcio dell'area SG2 destinata a strutture logistiche per la Protezione Civile e sua parziale ricollocazione in altra area;
    - lieve estensione dell'area SG3 destinata allo stoccaggio di materiali inerti e rifiuti edili non pericolosi, con introduzione di prescrizioni normative finalizzate alla realizzazione di cortine alberate con funzione di quinta visiva;
  5. Modifiche varie alle Norme di Attuazione.

*CONSIDERATO CHE*

gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, emanati con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, specificano che sono di norma escluse dal processo di V.A.S. le *“Varianti Parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7° della L.R. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di V.I.A., che non prevedano realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc)”*.

La presente Variante rientra pertanto nei casi esplicitati dalla citata D.G.R., in quanto:

- la Variante non introduce nuove previsioni di interventi soggetti a procedura di V.I.A.;
- le modifiche cartografiche e normative inserite con la presente Variante non riguardano la realizzazione di nuovi volumi ricadenti in contesti non urbanizzati;
- la Variante non prevede l'insediamento di attività produttive ricadenti all'interno delle procedure di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; sul territorio comunale non sono inoltre presenti allo stato attuale attività produttive così classificabili, né insistono “aree di danno” o “areali di osservazione” derivanti da simili attività localizzate sui comuni limitrofi. In particolare l'individuazione di un'area pertinenziale ad insediamenti produttivi (area IR 11) non comporta l'estensione dell'area produttiva stessa ed allo stesso tempo assolve prevalentemente a funzioni di mitigazione degli impatti paesaggistici e ambientali;
- le modifiche normative introdotte dalla Variante non comportano in alcun modo alterazioni al sistema delle tutele ambientali presente sul territorio;

*VISTI*

- l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 18/8/2000 n. 267);
- la parte II del D. Lgs 152/2006 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;

**VALUTATA**

la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto (Variante Parziale P.R.G.C. ai sensi art. 17, c. 7, della L.R. 56/77) e considerato in particolare che la variante, con riferimento ai disposti dell'art. 6, c. 3 del D.lgs. 152/06, determina l'uso di piccole aree a livello locale e non produce incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G.C. vigente;

**ESPRIME PARERE**

**di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**

*Organo Tecnico per la Valutazione Ambientale del Comune di OZEGNA*

*Dott. Ing. Giuseppe Jarno Ansinello*



## CAPITOLO 3

### CONTENUTI DELLA VARIANTE

A titolo riepilogativo degli argomenti trattati dalla Variante, si riporta di seguito l'elenco sintetico delle modifiche da essa introdotte.

Le modifiche contemplate nella Variante sono state raggruppate in categorie (famiglie), sulla base dell'analogia tra gli argomenti considerati.

Le schede riportate alle pagine seguenti analizzano nel dettaglio le singole modifiche, sulla base dello schema illustrato in premessa alla relazione.

#### **elenco delle categorie di modifica**

---


- categoria modifiche 1 ► Ambiti a destinazione residenziale e aree pertinenziali
- categoria modifiche 2 ► Norme di Attuazione
- categoria modifiche 3 ► Mitigazione paesaggistica
- categoria modifiche 4 ► Infrastrutture pubbliche

Nell'estratto planimetrico seguente (effettuato sulla base cartografica del vigente PRGC) è riportata l'individuazione cartografica degli ambiti oggetto di modifica con la presente Variante. I numeri identificano le singole modifiche, come descritte successivamente nelle apposite schede illustrative.

Localizzazione sulla cartografia del PRGC vigente degli ambiti oggetto di modifica con la Variante Parziale

Estratto fuori scala della TAV. D.2 "Assetto Generale del Piano" del PRG vigente - scala 1:5000

-  1 - AMBITI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E AREE PERTINENZIALI
-  2 - NORME DI ATTUAZIONE
-  3 - MITIGAZIONE PAESAGGISTICA
-  4 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE





## ***SCHEDA ILLUSTRATIVE DELLE MODIFICHE***



**CATEGORIA  
MODIFICHE****1****AMBITI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE  
E AREE PERTINENZIALI****I ► PRESUPPOSTI**

La presente Variante, con riferimento agli ambiti a destinazione residenziale e relative pertinenze, si pone da un lato l'obiettivo di consentire la redistribuzione della capacità edificatoria sulla base delle effettive esigenze locali e dall'altro di superare alcune situazioni di stallo, o comunque alcune oggettive criticità, che impediscono di fatto l'attuazione delle previsioni di Piano.


Per quanto riguarda la redistribuzione di capacità edificatoria sulla base delle effettive esigenze di utilizzo, si è provveduto con la presente Variante a costituire una riserva di disponibilità (atingibile da parte degli attuatori che quindi realmente necessitano di aumentare la quota attualmente a loro disposizione per interventi di ampliamento, o nuova costruzione su aree residenziali già edificabili ed adeguatamente infrastrutturate), operando nel seguente modo: viene stralciata la previsione di un'area di completamento (RC9) e viene ridotta la capacità edificatoria che è attualmente concentrata (con indici territoriali elevati corrispondenti a 2 mc/mq) su terreni (aree RC24 e RC26) di proprietà comunale, prendendo atto del fatto che non sia sostenibile l'utilizzo da parte del Comune di detta cubatura sui propri terreni. La cubatura complessivamente stralciata viene quindi accantonata, rientrando a far parte del residuo di Piano di titolarità comunale (art.22bis), da trasferire, all'occorrenza, sulle aree residenziali (in applicazione dell'art.22 bis e dell'art.8 c.8° delle NdA).

Si evidenzia a questo proposito che dal trasferimento della capacità edificatoria il Comune trae proventi corrisposti come monetizzazione di standard addizionali da investire nel potenziamento infrastrutturale e nel miglioramento qualitativo e prestazionale dei servizi pubblici (cfr. scheda modifiche 2).

Per quanto concerne, invece, il superamento delle riscontrate situazioni di stallo, o comunque delle oggettive criticità, che hanno ad oggi di fatto impedito l'attuazione delle previsioni di Piano, si provvede alla ridefinizione di ambiti residenziali in termini di modifica dello

strumento urbanistico esecutivo e all'individuazione/inserimento di aree pertinenziali per una migliore organizzazione delle aree stesse in occasione della prevista edificazione.

Nell'estratto planimetrico di seguito riportato (effettuato sulla base cartografica del vigente PRGC) sono evidenziati gli ambiti oggetto della presente categoria di modifiche.



- 1a** Cambio di destinazione dell'area RC9 da *Residenziale di completamento* ad *Agricolo*
- 1b** Individuazione dell'area pertinenziale all'ambito RI3
- 1c** Estensione della perimetrazione del PCC dell'area RC6 anche all'adiacente ambito destinato a VP
- 1d** Variazione della suddivisione degli ambiti residenziali soggetti a PCC, classificati dal PRGC vigente come RC21, RC23, RC10 e RC22
- 1e** Individuazione dell'area RC27 in luogo di parte della già preesistente area RI5

Costituiscono oggetto della presente scheda anche due ambiti (area RC5 e edificio in area RI6) per i quali viene ammessa la possibilità di incrementare la cubatura attualmente prevista dal PRGC. Dette aree sono identificate sul volo aereo riportato di seguito e le relative norme attuative sono state conseguentemente integrate, riportando le specifiche ai fini del corretto utilizzo della suddetta eventuale cubatura aggiuntiva (da attingere anch'essa dal residuo di Piano di titolarità comunale di cui sopra).



## II ► CONTENUTI DELLE SINGOLE MODIFICHE E ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE


### MODIFICA 1a

Si accoglie un'istanza pervenuta da parte di un cittadino non intenzionato a usufruire della capacità edificatoria espressa da lotti di proprietà attualmente ricompresi dal PRGC vigente nell'area urbanistica residenziale di completamento RC9.



Considerata la localizzazione dell'ambito, situato a Sud della SP53, nei pressi del cimitero e ai margini estremi del tessuto edificato, si ritiene possibile accoglierne la richiesta, modifican-

do quindi la destinazione d'uso dell'area da *Residenziale di completamento RC9* ad *Agricola di salvaguardia ambientale AS*, in coerenza con le altre aree a questa circostanti.





- |  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  | Area di completamento da stralciare |  | Fascia di rispetto cimiteriale           |
|  | Centro storico                      |  | Aree residenziali esaurite e di riordino |
|  | Aree residenziali di completamento  |  | Aree industriali                         |

**elaborati cartografici** (estratti fuori scala)

PRGC vigente

PRGC come modificato dalla Variante



## Norme di Attuazione

### Art. 22bis: Norme finali

Si aggiorna il dato del residuo di volumetria edificabile a destinazione residenziale in capo al Comune, aggiungendo ad esso la capacità edificatoria dell'area RC9 stralciata in questa sede. [Per la specificazione dei valori numerici si rimanda alle tabelle dimensionali di verifica].

### Art. 27: Aree residenziali di completamento

Si stralciano le disposizioni specifiche riferite all'area RC9.

## MODIFICA 1b

La presente modifica consiste nell'individuazione cartografica della pertinenza (giardino e orto) dell'area residenziale RI3, *Area residenziale di riordino e integrazione* localizzata tra la SP222 (Via per Rivarolo) e Corso Principe Tommaso, nei pressi del cimitero.




- Ambito oggetto di modifica
- Fascia di rispetto cimiteriale


Come visibile dal volo aereo sopra riportato, l'ambito è a tutti gli effetti utilizzato come pertinenza (giardino e orto) del fabbricato abitativo adiacente: per questo motivo, si ritiene opportuno modificarne la destinazione urbanistica da *Area agricola di salvaguardia ambientale AS* a *Area a verde privato VP*, confermandone quindi l'attuale utilizzo. Si evidenzia che, essendo l'area parzialmente ricompresa nella fascia di rispetto cimiteriale, la già modeste possibilità di utilizzo delle aree VP sono in questo caso ulteriormente limitate dal vincolo cimiteriale stesso.

### elaborati cartografici (estratti fuori scala)

PRGC vigente



PRGC come modificato dalla Variante



### Norme di Attuazione

Non sono previste modifiche al testo delle NdA

### MODIFICA 1c

L'ambito oggetto della presente modifica, localizzato all'incrocio tra la SP222 (Via per Rivarolo) e la Via Faulenta, è classificato dal PRGC come *Area residenziale di completamento* (area RC6) e *Area a per servizi* (Vp2). L'area di completamento RC6, ad oggi ancora inattuata, è vincolata alla stesura di un Permesso di Costruire Convenzionato, che deve prevedere la disseminazione dei sedimi necessari all'esecuzione della rotatoria e del tratto di viabilità indicati in cartografia, nonché la realizzazione dell'area per servizi Vp2 stessa (cfr. Prescrizioni particolari dell'art. 27 delle NdA del PRGC).





Considerato quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, volendo dal un lato ovviare alla situazione di stallo connessa alla mancata attuazione dell'area (peraltro subordinata a importanti dismissioni) e dall'altro volendone garantirne l'adeguata e razionale urbanizzazione in coerenza con le previsioni di Piano, ha stabilito di estendere la perimetrazione del PCC anche alle proprietà dei lotti adiacenti, già classificati come verde privato, ferma restando la loro in edificabilità.

**elaborati cartografici** (estratti fuori scala)

PRGC vigente

PRGC come modificato dalla Variante



**Norme di Attuazione**

Non sono previste modifiche al testo delle NdA.

## MODIFICA 1d

Il PRGC individua nella porzione meridionale del centro abitato un vasto comparto residenziale di completamento, articolato in ambiti ad attuazione convenzionata e contraddistinti dalle sigle RC10, RC21, RC22, RC23 e RC26.


Le Norme di PRGC vigenti prevedono, per l'attuazione dei suddetti comparti, la monetizzazione della quota di standard finalizzata alla realizzazione dell'area per servizi Vp5/Pp14, individuata quale spazio pubblico da destinare a verde e parcheggio.

Nel Marzo 2011, il Comune approvò una modifica al PRGC ai sensi dell'art.17 comma 8° della LR 56/77, con cui venne cambiata l'articolazione delle aree soggette a Piano convenzionato, al fine di consentire l'attuazione differita degli interventi sulla base delle effettive esigenze edificatorie.

Nonostante ciò, i PEC e i PCC individuati, non sono ad oggi ancora stati attuati e tantomeno sono stati realizzati i nuovi tracciati viari e gli ampliamenti delle strade esistenti.

Questa situazione di stallo rappresenta indubbiamente un insuccesso delle strategie definite dal PRG per il riordino e il completamento funzionale dei tessuti urbani; pertanto si è deciso, con la presente Variante parziale, di studiare le ragioni di tale "empasse" nonché i possibili correttivi da apportare alla regolamentazione degli interventi per sbloccarne l'operatività.






L'Amministrazione intende quindi modificare nuovamente la regolamentazione attuativa di detti ambiti residenziali di completamento, sulla base della proposta presentata e controfirmata da tutti i proprietari dei lotti interessati.

Nello specifico si effettuano le seguenti operazioni:

- si escludono dalle perimetrazioni di PEC o PCC i terreni localizzati a Nord dell'ambito in oggetto e si riclassificano come RI, *Aree residenziali di riordino e integrazione*;
- si stralcia dalla perimetrazione di SUE l'area RC26 di proprietà comunale, che mantiene la destinazione a RC, *Area residenziale di completamento*, non vincolata a permesso convenzionato;
- si divide la restante parte dell'ambito in due soli comparti la cui attuazione sarà vincolata alla stesura di due PEC le cui convenzioni dovranno prevedere la dismissione e la realizzazione dell'area per servizi Vp5/Pp14 e della viabilità pubblica interna ad essi;
- si ridefinisce la disposizione planimetrica dell'area per servizi Vp5/Pp14, mantenendone invariata l'estensione territoriale.

### elaborati cartografici (estratti fuori scala)

PRGC vigente



PRGC come modificato dalla Variante



### Norme di Attuazione

#### Art. 22bis: Norme finali

Si aggiorna il dato del residuo di volumetria edificabile a destinazione residenziale in capo al Comune, aggiungendo la capacità edificatoria stralciata dall'area RC26 con la riduzione dell'indice di edificabilità da 2,0 a 0,5 mc/mq.

[Per la specificazione dei valori numerici si rimanda alle tabelle dimensionali di verifica].

#### Art. 27: Aree residenziali di completamento

Si stralciano le disposizioni specifiche riferite alle aree RC10, RC23 e RC26.

Si aggiornano le prescrizioni relative agli ambiti vincolati a SUE RC21 e RC22, in base alle modifiche apportate dalla Variante.

### MODIFICA 1e

L'ambito oggetto di modifica è situato a Sud della SP53 nei pressi del cimitero, ai margini del tessuto edificato, ed è classificato dal PRGC in parte come *Area residenziale di riordino e integrazione RI5* e in parte come *Verde Privato*.



L'ambito, intercluso rispetto al tessuto abitativo circostante previsto dal Piano, confina con aree residenziali di completamento non ancora attuate ed è provvisto di tutti i sottoservizi necessari e di adeguato accesso privato. L'Amministrazione ha perciò ritenuto di poter accogliere l'istanza pervenuta dalla proprietà riconoscendo, in luogo di una quota parte dell'area R15, l'Area residenziale di completamento RC27, assoggettata a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). Si evidenzia che l'indice di edificabilità della riconosciuta area RC27 rimane invariato rispetto a quello attualmente vigente per l'area R15 (0,5 mc/mq); nell'ambito di attuazione unitaria assoggettato a PCC viene inclusa anche l'area a verde privato (inedificabile) appartenente alla medesima proprietà.





- |  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
|   | Ambito oggetto di modifica         |   | Fascia di rispetto cimiteriale           |
|   | Centro storico                     |   | Aree residenziali esaurite e di riordino |
|  | Aree residenziali di completamento |  | Aree industriali                         |

**elaborati cartografici** (estratti fuori scala)

PRGC vigente

PRGC come modificato dalla Variante



**NdA**

**Art. 27: Aree residenziali di completamento**  
Non sono previste modifiche al testo delle NdA.

**III ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 5 E 6, ART. 17, L.R. 56/77**  
(come modificata con L.R. 3/2013)

cfr. appendice / sezione A

- a) I contenuti della presente scheda non comportano modifiche all'impianto strutturale del PRGC, né contrastano in alcun modo con quanto introdotto nel PRGC vigente in sede di approvazione.
- b) I contenuti della presente scheda non modificano la funzionalità di infrastrutture di rilevanza sovracomunale e non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale. Infatti, non viene alterata la struttura del PRG vigente, in quanto si tratta di specificazioni di carattere applicativo e operativo, non rilevanti rispetto all'impianto strutturale dello strumento urbanistico, riferite ad aree urbanistiche residenziali già individuate dal PRGC vigente.
- c) Le modifiche della presente scheda, essendo riferite alle aree residenziali, non riguardano in modo specifico aree per servizi e, in ogni caso, non determinano variazioni (né in aumento, né in riduzione) alla superficie destinata ad aree per servizi pubblici ricomprese all'interno delle aree residenziali oggetto di modifica. In particolare, si evidenziano le seguenti situazioni:
- d) - la modifica **1c**, pur ricomprendendo al suo interno anche l'ambito a servizi Vp2, non ne prevede in alcun modo alterazioni cartografiche né di localizzazione né di estensione superficiale;
- la modifica **1d**, nell'ambito della riorganizzazione proposta, ricomprende anche l'ambito destinato a servizi Vp5/Pp14, ma ne comporta la sola ridefinizione planimetrica senza alterarne l'estensione superficiale complessiva.
- e) Le modifiche contemplate dalla presente scheda non incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore vigente, ma si limitano a ridefinire le modalità attuative e i parametri edilizi di alcuni ambiti residenziali già riconosciuti come tali dal Piano vigente, dando loro la possibilità di incrementare all'occorrenza le potenzialità edificatorie, attingendo dal residuo di Piano (cfr. art.22bis).
- Le capacità edificatorie potenzialmente assegnabili sono quindi attingibili

dall'accantonamento di volumetria residenziale in capo al Comune.

Sulla base dello stesso ragionamento, la capacità edificatoria stralciata dell'area RC (**mod.1a**) viene accantonata, entrando a far parte delle disponibilità del Comune.

*(Ai fini delle singole verifiche numeriche si rimanda all'apposita sezione cfr. verifiche dimensionali)*

**f)** Le modifiche della presente scheda non riguardano insediamenti produttivi, direzionali, turistico-ricettivi.

**g)** Le modifiche della presente scheda non interessano in alcun modo aree territoriali caratterizzate da dissesto attivo e non comportano variazioni di classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico fissate dal PRGC vigente.

**h)** Le modifiche non interessano in alcun modo l'ambito individuato dal PRG vigente ai sensi dell'articolo 24 e le norme di tutela ad esso afferenti.

Con riferimento ai disposti del **comma 6** si sottolinea che le modifiche introdotte interessano esclusivamente ambiti interni o strettamente marginali al tessuto insediativo esistente, dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

#### **IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTR**

(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)

*cfr. appendice normativa / sezione B*

Le modifiche introdotte dalla presente scheda hanno rilevanza strettamente comunale e non sono direttamente confrontabili con le tematiche portanti della strumentazione sovraordinata regionale, strutturata in riferimento a livelli di intervento di scala di gran lunga superiore.

Si sottolinea comunque che le prescrizioni introdotte rientrano a buon titolo, proprio in virtù della loro scala microurbana, tra quelle operazioni di rifunzionalizzazione dei tessuti edificati esistenti o già previsti dal Piano, come raccomandato dalle strumentazioni sovraordinate regionali (e provinciali).

Inoltre, all'articolo 20 dell'apparato normativo del PTR (*"Le aree urbane esterne ai centri storici"*) si indica che *"Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato"*.

A questo riguardo, “...gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a:

- *promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;*
- *garantire la qualità architettonica degli interventi interni all’edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi”.*


#### **V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PPR**

(adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009)

cfr. appendice normativa / sezione C

I contenuti oggetto della presente scheda non sono, per entità e livello strategico, direttamente confrontabili con gli obiettivi strategici di portata territoriale e paesaggistica stabiliti dal PPR; tuttavia, è possibile evidenziare alcuni elementi di coerenza delle modifiche introdotte.

Le modifiche, rispetto alla tavola P4 del PPR (sotto riportata in estratto), sono localizzate tra



gli ambiti appartenenti ai *tessuti discontinui suburbani (m.i.4)*, ovvero a quelle aree “*contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza,*

*presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria”* (cfr. art.36 delle NdA).

In questi ambiti, i Piani locali garantiscono “*la definizione e il rafforzamento dei bordi dell’insediamento, con potenziamento dell’identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti”* e devono stabilire disposizioni atte a perseguire la ricucitura del tessuto edilizio esistente e “*il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l’integrazione con gli ambiti urbani consolidati”*.

**VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTC<sup>2</sup>**

(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

cfr. appendice normativa / sezione D

Il PTC2 prescrive all'articolo 15 delle NdA che gli strumenti urbanistici generali e le relative Varianti assumano *“l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling”* e privilegino pertanto *“per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:*

- escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;*
- perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero”.*

Quindi, le modifiche contemplate dalla presente scheda rientrano tra le azioni promosse dal PTC2, in quanto principalmente finalizzate al riordino e al completamento funzionale dei tessuti urbani, attraverso operazioni mirate a sbloccare l'operatività di aree già destinate dal PRGC vigente ad usi residenziali.

Inoltre, con la modifica **1a** si apporta una lieve riduzione del suolo prenotato, data dallo stralcio della previsione dell'area residenziale RC9, nonché un contributo alla realizzazione di un fronte urbano definito e lineare, in considerazione del fatto che l'area si proponeva come appendice esterna al tessuto consolidato.

**CATEGORIA  
MODIFICHE****2****MODIFICHE VARIE  
ALLE NORME DI ATTUAZIONE****I ► PRESUPPOSTI**

Oltre alle modifiche normative necessarie all'attuazione degli ambiti residenziali di cui alla scheda 1 e a quelle connesse agli altri contenuti della presente Variante (per i quali si rimanda alla lettura delle relative schede), si prevedono anche alcune ulteriori modifiche puntuali all'apparato normativo di Piano.

Si tratta da un lato di due precisazioni finalizzate a garantire e tutelare il mantenimento della quiete pubblica durante le ore notturne (anche con riferimento all'insediamento di attività in ambiti del territorio destinati ad usi ricreativi) e alla possibilità di realizzare bassi fabbricati di superficie pari a 30 mq anche nelle aree residenziali di ristrutturazione RR (così come già è ammesso nelle aree a capacità insediativa esaurita RE); dall'altro, della specificazione (già accennata in sede di scheda 1) delle modalità di utilizzo dell'accantonamento di volumetria residenziale di PRGC, nonché della introduzione di standard o dismissioni aggiuntive connessi al potenziamento della capacità edificatoria delle aree residenziali stesse, in modo tale che il Comune possa trarre proventi utilizzabili per il potenziamento infrastrutturale e per il miglioramento qualitativo e prestazionale dei servizi pubblici.

Inoltre, con riferimento alle aree a verde privato residenziale, si è ritenuto utile specificare come queste non concorrano assolutamente alla determinazione della superficie territoriale dell'area rispetto alla quale costituiscono pertinenza e che quindi esse sono del tutto prive di capacità edificatoria.

**II ► CONTENUTI****Art. 6:” Destinazioni d’uso”**

Si integra la definizione della **destinazione d’uso ricreativa**, escludendo dalla medesima le nuove attività che comportino elevati afflussi di utenza ed emissioni rumorose in orario notturno.

**Art. 22bis: “Norme finali” e Art. 8: “Applicazione degli indici urbanistici”**

Oltre ad aggiornare il dato relativo al residuo di volumetria edificabile a destinazione residenziale in capo al Comune (sulla base di quanto illustrato nella Scheda 1 e nelle verifiche dimensionali, alla quali si rimanda), si integra la norma di PRGC con indicazioni specifiche finalizzate alla gestione del residuo di Piano nell’ambito di permessi convenzionati o SUE mediante l’incremento delle consistenze edilizie in atto. Si specifica inoltre che, ai fini dell’utilizzo di detta volumetria edificabile a destinazione residenziale, le convenzioni edilizie degli ambiti interessati devono prevedere il soddisfacimento degli standard come disciplinato dalle norme specifiche delle aree di atterraggio stesse, oltre ad una ulteriore dismissione o monetizzazione (a scelta dell’Amministrazione comunale) di aree per servizi pubblici. L’art.8, nel quale è disciplinata l’applicazione degli indici urbanistici, è integrato al comma 8° (relativo al trasferimento di volume edificabile) con il rimando all’art.22bis stesso.

**Art. 24: “Aree residenziali di ristrutturazione - RR”**

Con riferimento alla realizzazione dei bassi fabbricati, si ammette la possibilità di realizzare strutture fino a 30 mq.

**Art. 27bis: “Aree a verde privato – VP”**

Si precisa che dette aree non concorrono alla superficie territoriale e che sono prive di capacità edificatoria.

**III ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 5 E 6, ART. 17, L.R. 56/77**  
(come modificata con L.R. 3/2013)

cfr. appendice / sezione A

Le modifiche descritte nella presente scheda sono esclusivamente di carattere normativo.

Tutte le variazioni riportate al testo delle NUEA, in ogni caso, non modificano i “principi informativi del Piano”, in quanto sono per lo più finalizzate a puntualizzare e integrare disposizioni prescrittive già impartite dal vigente strumento urbanistico, al fine di migliorarne l’operatività e fugare eventuali dubbi interpretativi.

**a)**

Le modifiche non contrastano in alcun modo con quanto introdotto nel PRGC vigente in sede di approvazione.

**b)**

Le modifiche non interessano in alcun modo infrastrutture (viarie o di rete) di rilevan-

	za sovracomunale.
<b>c)</b>	Le modifiche descritte non determinano variazioni alla superficie destinata ad aree
<b>d)</b>	per servizi pubblici.
<b>e)</b>	<p>I contenuti della presente scheda non incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore vigente.</p> <p>In particolare si evidenzia che la modifica all'Art. 22bis: "Norme finali" e al correlato Art. 8: "Applicazione degli indici urbanistici" si limita ad attestare l'esistenza di volumetrie residenziali residue in capo al Comune e a definirne le modalità di trasferimento su ambiti residenziali già riconosciuti come tali dal Piano vigente.</p>
<b>f)</b>	Le modifiche descritte nella presente scheda non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del PRGC relativi alle aree destinate ad attività economiche.
<b>g)</b>	Le modifiche non interessano in alcun modo aree territoriali caratterizzate da dissesto attivo e non comportano variazioni di classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico fissate dal PRGC vigente.
<b>h)</b>	Gli adeguamenti normativi introdotti con la Variante non modificano l'ambito individuato ai sensi dell'art. 24, né incidono sulle norme di tutela e salvaguardia del medesimo.

La presente serie di modifiche non ha attinenze con i disposti del **comma 6** dell'art. 17.

**IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTR** cfr. appendice normativa / sezione B  
(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)

**V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PPR** cfr. appendice normativa / sezione C  
(adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009)

**VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTC<sup>2</sup>** cfr. appendice normativa / sezione D  
(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

cfr. appendice normativa / sezioni B, C e D

I contenuti delle modifiche riportate nella presente scheda non sono direttamente riferibili all'articolato normativo delle strumentazioni sovraordinate, orientato alla regolamentazione di tematiche di più ampio respiro; si sottolinea comunque come la precisazione e/o la modifica di parametri di intervento sia da ricondursi alla necessità di migliorare l'operatività del PRGC, condizione essenziale per favorire il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio

edilizio.

È inoltre importante soffermarsi sulla modifica dedicata alla *Volumetria residenziale residua*; infatti, essa consente di perseguire *l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti* (cfr. art.15 del PTC2).


---

**CATEGORIA  
MODIFICHE****3****MITIGAZIONE PAESAGGISTICA****I ► PRESUPPOSTI**

Con l'occasione della presente Variante parziale l'Amministrazione dà attuazione a due interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico di altrettanti ambiti, localizzati nel settore Sud-orientale del territorio comunale. Tali interventi, già concordati con i soggetti proprietari o gestori delle due attività, sono concepiti tenendo conto anche delle loro esigenze operative.

Nello specifico, si tratta di un'area produttiva in via F.lli Berra (mod.3a), proprio lungo l'asse d'ingresso al paese per chi proviene dalla strada provinciale SP53 e dell'area per lo stoccaggio degli inerti (mod.3b), anch'essa visibile dalla strada.

Nell'estratto planimetrico di seguito riportato (effettuato sulla base cartografica del vigente PRGC) sono evidenziati i due ambiti oggetto della presente categoria di modifiche.




**II ► CONTENUTI DELLE SINGOLE MODIFICHE E ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE****MODIFICA 3a**

Nell'Area per attività produttive di riordino e completamento IR11, localizzata lungo via F.lli Berra, all'ingresso Sud-orientale del tessuto urbanizzato di Ozegna, è insediata un'azienda che si occupa della posa di asfalti e materiali bituminosi. Tale attività comporta anche lo stoccaggio degli inerti (cumuli di pietrame e terra) a cielo aperto nel piazzale antistante il fabbricato industriale esistente, oltre alla presenza dei mezzi d'opera connessi allo svolgimento dell'attività.

Per poter meglio organizzare gli spazi aziendali pertinenziali, la proprietà ha chiesto l'estensione della superficie attualmente a disposizione su lotti adiacenti già di proprietà e l'Amministrazione ha ritenuto utile dare attuazione a tale richiesta assumendola come occasione per avviare misure funzionali alla qualificazione paesaggistica di una delle porte di accesso all'abitato; infatti, l'iniziativa è subordinata all'imposizione di prescrizioni specifiche per la schermatura visiva dell'area ai fini della sua mitigazione paesaggistica, ottenuta mediante la piantumazione di siepi e alberi d'alto fusto lungo tutto il lato del lotto visibile dalla Sp53. La cortina vegetale fitta e continua, schermando la retrostante attività, costituisce quindi un primo intervento di riqualificazione dell'asse di accesso Sud-Est al Paese, fortemente penalizzata, sotto il profilo paesaggistico, dalla presenza della zona industriale (come evidenziato dallo stesso Piano Paesaggistico Regionale).






- Area produttiva da PRGC vigente
- Ambito di intervento




Con l’occasione, si concede all’azienda uno spazio da utilizzare per una migliore organizzazione della *“sosta e manovra degli automezzi, ma anche per l’ordinato stoccaggio dei materiali, salvo il divieto di accumularvi rottami a cielo aperto”* (cfr. articolo 31bis delle NdA), classificando l’adiacente lotto di proprietà come *Area pertinenziale a insediamenti produttivi PP*. L’utilizzo del lotto, ovviamente del tutto inedificabile, è vincolato alla preliminare sistemazione dell’area mediante piantumazione di schermature vegetali da realizzarsi secondo i disposti delle Norme di attuazione e in coerenza con le disposizioni del Regolamento di Poli-

zia Rurale (ovvero con siepi sempreverdi continue lungo il margine orientale del lotto e con cortine alberate di essenze autoctone poste a 15 m di distanza dallo stesso confine di proprietà), al fine di creare una quinta visiva e di raccordo con l’ambito agricolo adiacente.

Di seguito si riporta una sezione indicativa della prevista sistemazione dell’area.



**elaborati cartografici** (estratti fuori scala)



**Norme di Attuazione**

**Art. 29: Aree per attività produttive di riordino e di completamento**

Si integrano le disposizioni riferite all’area IR11 mediante specifiche circa la realizzazione della fascia arborea e arbustiva lungo il margine Est dell’area.

### MODIFICA 3b

Sul territorio comunale di Ozegna è individuata un'area specificatamente destinata allo stoccaggio di materiali inerti e rifiuti edili non pericolosi derivanti da demolizioni.

Dopo più di due anni dall'attivazione dell'impianto, gestito in convenzione con gli Enti preposti al trattamento e alla raccolta degli inerti, si sono riscontrati notevoli riflessi positivi di carattere pubblico, soprattutto in relazione alla:

- possibilità di conferimento del materiale per un considerevole numero di imprese edili operanti in area canavesana, con conseguente riduzione del peso dell'inquinamento acustico e atmosferico correlato al traffico veicolare di trasporto;
- disponibilità in loco (ad esempio per le imprese operanti nel campo dei conglomerati) di materiale a minor costo e contestuale contenimento del prelievo diretto in alveo;
- riduzione del diffuso fenomeno delle discariche abusive sul territorio di Ozegna e dei Comuni vicini.



Tuttavia, si rileva una criticità oggettiva connessa all’impatto paesaggistico dell’area, la cui visibilità percorrendo la strada provinciale SP53 è elevata. Già in sede di riconoscimento dell’ambito era stata prescritta la messa a dimora di schermature vegetali finalizzate alla sua mitigazione visiva, ma le siepi utilizzate si sono rivelate insufficienti a garantire l’obiettivo; pertanto, in occasione della presente Variante, si intende prescrivere l’integrazione di tale




schermatura con essenze arboree di alto fusto, in grado quindi di schermare i cumuli di materiale per tutta la loro altezza. In considerazione delle limitazioni imposte dal Regolamento di Polizia Rurale, che non consente la messa a dimora di alberi d’alto fusto a meno di 15 metri dal confine con aree

agricole (come già specificato con riferimento alla precedente modifica 3a), si rende necessario estendere l’area in oggetto, in modo tale da non ridurne la superficie utile destinata allo stoccaggio.

**elaborati cartografici** (estratti fuori scala)

PRGC vigente

PRGC come modificato dalla Variante



## Norme di Attuazione

### **Art. 35: Aree per servizi di interesse generale**

Si integrano le disposizioni specifiche riferite all'area SG3, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione delle cortine alberate lungo i margini con funzione di quinta visiva.

### **III ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 5 E 6, ART. 17, L.R. 56/77** (come modificata con L.R. 3/2013)

cfr. appendice / sezione A

- a) Le modifiche della presente scheda non incidono sull'impianto strutturale del PRG vigente, né contrastano in alcun modo con quanto introdotto nel PRGC vigente in sede di approvazione e non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale.
- Infatti, non viene alterata la struttura del PRG vigente, in quanto si tratta di specificazioni di carattere operativo, peraltro riconducibili alla mitigazione dell'impatto paesaggistico di strutture già esistenti, non rilevanti rispetto all'impianto strutturale dello strumento urbanistico.
- b) Le modifiche non interessano in alcun modo infrastrutture (viarie o di rete) di rilevanza sovracomunale.
- c) Le modifiche descritte nella presente scheda non comportano aumento o riduzione delle aree per servizi ex art.21 e 22 della LUR oltre i limiti ammessi per le varianti parziali.
- d) Per quanto riguarda l'ambito di pertinenza alla IR11 (mod. 3a) si evidenzia che, contestualmente al riconoscimento dell'area pertinenziale all'insediamento produttivo, si prevede anche il riconoscimento della nuova area per servizi pubblici Ip5, la quale si sviluppa lungo la strada in prosecuzione della già prevista Ip4, garantendo in questo modo una coerenza formale del fronte stradale.
- [Per la specificazione dei valori numerici si rimanda alle tabelle dimensionali di verifica].
- Con riferimento, invece, alla modifica 3b, è opportuno evidenziare che, sebbene l'ambito oggetto della modifica sia classificato dal PRGC vigente come "aree per servizi di interesse generali - SG", tuttavia tale definizione non è strettamente riconducibi-

le alle tipologie di infrastrutture indicate dall'art.22 della LUR "Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale", le cui prescrizioni (in termini di obbligo di dotazione di standard aggiuntivi) non troverebbero comunque applicazione con riferimento alla realtà comunale di Ozegna, che presenta una popolazione complessiva prevista inferiore a 20.000 abitanti.

Nello specifico, si tratta di un impianto tecnologico gestito in regime di convenzionamento pubblico-privato per funzioni che quindi non sono contemplate dagli articoli 21 e 22 della L.R. 56/77.

**e)** Non inerente. Le modifiche della presente scheda non riguardano ambiti residenziali.

**f)** Non inerente. Con riferimento alla modifica 3a, l'area produttiva IR11 non viene in alcun modo modificata, in quanto l'intervento della Variante consiste solamente nel riconoscimento di un'area pertinenziale inedificabile.

**g)** Non inerente. Le modifiche della presente scheda non interessano in alcun modo aree territoriali caratterizzate da dissesto attivo e non comportano variazioni di classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico fissate dal PRGC vigente.

**h)** Non inerente. Le modifiche della presente scheda non interessano in alcun modo l'ambito individuato dal PRGC vigente ai sensi dell'art. 24, né le norme di tutela e salvaguardia ad esso afferenti.

La presente serie di modifiche non ha attinenze con i disposti del **comma 6** dell'art. 17.

#### **IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTR**

(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)

cfr. *appendice normativa / sezione B*

Le modifiche introdotte, seppure nella loro dimensione strettamente comunale, sono coerenti con gli indirizzi e le direttive del PTR in merito alle generali esigenze di riqualificazione funzionale delle frange urbane, tramite mirati interventi di qualificazione e integrazione paesaggistica; in particolare si può fare riferimento a quanto esplicitato all'articolo 21 della strumentazione regionale, che specifica la necessità di prevedere interventi di *"qualificazione ambientale e integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive"*.

Per quanto concerne il consumo di suolo agricolo, le due modifiche comportano impatti minimi in riferimento alle superfici interessate; se però la modifica 3a riguarda un'area strettamente marginale al polo produttivo di Ozegna (quindi "svuotata" del suo effettivo potenziale a fini colturali), l'ampliamento configurato dalla modifica 3b va a incidere su ambiti agricoli aperti, ai quali è riconosciuto (pur con alcune limitazioni legate all'effettiva fertilità dei terreni) un certo valore agricolo.

Si richiama a questo proposito la possibilità concessa dall'articolo 24 del PTR in merito alla realizzazione di "interventi di pubblica utilità" su ambiti di particolare valore agricolo-colturale: è innegabile infatti che la previsione dell'area di stoccaggio degli inerti (individuata con la Variante non strutturale n.2) abbia avuto notevoli ricadute positive (anche a scala sovra comunale) in termini di servizio alle imprese (riduzione dei costi e dei tempi di percorrenza) e di mitigazione degli impatti ambientali (diminuzione dei volumi di materiale prelevati in alveo), oltre ad aver contribuito a limitare il fenomeno delle discariche abusive. La modifica introdotta con la presente Variante, come specificato alle sezioni precedenti, costituisce semplicemente un correttivo rispetto alle misure di mitigazione paesaggistica associate all'area, individuando specifiche di intervento che ne aumentino l'efficacia, con particolare riferimento alle esigenze di mascheratura visiva.

#### **V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PPR**

(adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009)

*cf. appendice normativa / sezione C*

Il Piano Paesaggistico Regionale classifica l'area in cui è individuata la discarica di inerti (modifica 3b) come ricadente all'interno di un'area ad elevato interesse agronomico; sotto il profilo insediativo il territorio è definito in quella zona come "area rurale di pianura con edificato rado".

Richiamando anche quanto specificato con la Variante non strutturale n.2, si sottolinea come il PPR definisca direttive di tutela specifiche unicamente in riferimento a terreni che abbiano acquisito una Denominazione di Origine (classificazione che non riguarda gli ambiti in oggetto). In ogni caso la modifica introdotta non comporta sostanziali interventi di impermeabilizzazione del suolo, e si configura come del tutto reversibile in riferimento a un eventuale riutilizzo agricolo dei suoli impegnati (che in ogni caso non sono allo stato attuale inte-

ressati da coltivazioni agricole di pregio o da apparati arborei di rilievo). Si ribadisce come le nuove modalità di intervento definite dalla Variante per l'ambito SG3 sono da ricondursi alla necessità di potenziare le misure di mitigazione paesaggistica introdotte con la citata Variante n.2, che si sono dimostrate non sufficienti a garantire il completo mascheramento visivo dell'attività.

Per quanto riguarda la classificazione di questa parte del territorio comunale come "area rurale di pianura con edificato rado", si evidenzia come ambedue le modifiche siano coerenti con la specificata esigenza di "collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione e ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi...)"; l'introduzione delle formazioni vegetali di mascheratura previste dalla Variante, oltre a soddisfare le espresse esigenze di mitigazione percettiva degli insediamenti, è quindi funzionale a reintrodurre nel paesaggio rurale elementi di caratterizzazione e riconoscimento di cui restano poche tracce (come i segmenti arborei che delimitavano le proprietà agricole), contribuendo al consolidamento delle matrici paesaggistiche rilevate.

## VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTC<sup>2</sup>

(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

cfr. appendice normativa / sezione D

La cartografia del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale raggruppa in una stessa categoria i terreni agricoli caratterizzati da capacità d'uso del suolo di classe 1° e 2°, ed ambedue le modifiche riguardano ambiti territoriali così classificati. Ribadendo quanto specificato alle sezioni IV e V in merito alla coerenza di un utilizzo non agricolo delle aree oggetto della presente Variante, si evidenzia come anche il PTC2 (articolo 17, comma 8) consideri possibile per tali ambiti un uso differente da quello agricolo-culturale in caso di "dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo".

La strumentazione provinciale, pur senza individuare ambiti di intervento di livello I e II, classifica l'area produttiva di Ozegna come "principale", identificando anche una azienda leader; gli interventi proposti dalla Variante risultano coerenti con le direttive di cui agli articoli 24 e 25 del PTC2, con particolare riferimento alle prescrizioni che specificano la necessità di:

– "ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfrut-

- 
- tando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti”*; [i due ambiti oggetto di riclassificazione urbanistica sono localizzati in stretta aderenza ad attività produttive già insediate e riconosciute dal PRGG come tali];
- *“tutelare gli assi stradali di livello sovra comunale”*; [la SP53, è classificata dal PTC2 come “viabilità principale e adduttori radiali all’A.M.T.” e come “percorso turistico”; è quindi utile la previsione di elementi di mascheratura e di inserimento paesaggistico riferiti ad elementi di detrazione visiva quali le aree produttive in oggetto, ambedue visibili dal tracciato viario di livello provinciale ];
  - *“verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante”*; [come anticipato alla precedente sezione V, le modifiche operate dalla Variante sono funzionali, oltre che a garantire una adeguata mascheratura visiva delle attività, anche ad introdurre elementi naturali (filari alberati e macchie boscate) che indubbiamente concorrono alla caratterizzazione del paesaggio rurale del contesto circostante, andando a rafforzare quanto rimane dei “segni” che costituivano il quadro paesaggistico originale di tali ambiti].
-

**CATEGORIA  
MODIFICHE****4****INFRASTRUTTURE PUBBLICHE****I ► PRESUPPOSTI**

Le due modifiche della presente scheda consistono l'una nella ricollocazione sul territorio comunale dell'area destinata a magazzino logistico della protezione civile (mod.4a) e l'altra nello stralcio della previsione di ampliamento di una sede stradale pubblica (mod.4b).

In entrambi i casi, si tratta di interventi operati su pubbliche infrastrutture, finalizzati a rendere più rispondenti le previsioni del Piano rispetto alle affettive esigenze di utilizzo delle medesime.

Nell'estratto planimetrico di seguito riportato (effettuato sulla base cartografica del vigente PRGC) sono evidenziati i due ambiti oggetto della presente categoria di modifiche.



**4a** Ricollocazione dell'area destinata a magazzino della protezione civile


**4b** Stralcio di previsione di ampliamento stradale

## II ► CONTENUTI DELLE SINGOLE MODIFICHE E ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

### MODIFICA 4a

Il PRGC vigente individua sul territorio di Ozegna un ambito destinato alla realizzazione di un magazzino per il deposito delle attrezzature della protezione civile.

La rilocalizzazione di detta area si rende necessaria in quanto il PRGC vigente ne prevede l'attuale ubicazione in una zona che presenta elevate criticità idrauliche: l'ambito è infatti in classe geologica IIIa, nonché all'interno della fascia di rispetto dalle captazioni idriche e pertanto non è oggettivamente fruibile in condizioni di sicurezza.




Il nuovo sito individuato non presenta problematiche di alcuna natura: esso è già dotato di un comodo accesso stradale (più agevole rispetto a quello che si sarebbe dovuto realizzare per servire il sito originario) e si inserisce in parte all'interno di un'area per servizi di proprietà comunale già prevista dal PRGC ed in parte su terreni di soggetti privati (con i quali la Protezione civile ha già preso i necessari accordi per l'utilizzo dell'area).

**elaborati cartografici** (estratti fuori scala)

PRGC vigente

PRGC come modificato dalla Variante



**Norme di Attuazione**

Non sono previste modifiche al testo delle NdA

**MODIFICA 4b**



Il PRGC vigente prevede l'ampliamento di una strada comunale localizzata a Sud degli impianti sportivi, la quale collega Via Carlo Alberto con via San Rocco, una traversa di Via Cavour. Sebbene siano ormai trascorsi molti anni dall'approvazione del PRGC, la previsione non ha ancora trovato attuazione ed il vincolo quinquennale preordinato all'esproprio (di cui all'art.9 del DPR 327/2001) per la realizzazione dell'opera pubblica è ormai ampiamente scaduto.



La realizzazione della previsione di Piano, peraltro non indispensabile per un miglioramento della viabilità comunale, presupporrebbe, oltre ai costi connessi all'ampliamento stesso, anche la demolizione di due fabbricati pertinenziali alle residenze, situati all'incrocio con Via Carlo Alberto (cfr. documentazione fotografica – foto 1).





Pertanto, l'Amministrazione ritiene di poter parzialmente stralciare questa previsione, mantenendo il vincolo solo in corrispondenza dei previsti insediamenti residenziali RC7, RC8 e RI16; in questo modo la viabilità in oggetto manterrà la sua funzione di accesso alle aree residenziali esistenti e previste, la cui attuazione è vincolata alla dismissione dei sedimi necessari all'allargamento di quota parte della medesima.

**elaborati cartografici** (estratti fuori scala)

PRGC vigente

PRGC come modificato dalla Variante



**Norme di Attuazione**

Non sono previste modifiche al testo delle NdA

**III ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DEI C. 5 E 6, ART. 17, L.R. 56/77**

(come modificata con L.R. 3/2013)

cfr. appendice / sezione A

Le modifiche descritte nella presente scheda non incidono in alcun modo sull'impianto strutturale del Piano, né alterano la funzionalità di infrastrutture di rilevanza sovra comunale, né generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra

- a)** comunale). In particolare, lo stralcio di parte dell'ampliamento del tratto viario di Via
- b)** Carlo Alberto (modifica 4b) è una modifica rispetto ad una previsione infrastrutturale di carattere strettamente locale. In generale, le modifiche della presente scheda non contrastano in alcun modo con quanto introdotto nel PRGC vigente in sede di approvazione.

Le modifiche della presente scheda, non riducono né aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art.21 e 22 della LUR oltre i limiti previsti per le Varianti parziali.

A questo proposito è necessario evidenziare che, con riferimento al sito destinato a magazzino della protezione civile (mod.4a), sebbene l'ambito oggetto della modifica sia classificato dal PRGC vigente tra le "aree per servizi di interesse generali - SG", tuttavia tale definizione non è strettamente riconducibile alle tipologie di infrastrutture

- c)** indicate dall'art.22 della LUR "Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di
- d)** interesse generale", le cui prescrizioni (in termini di obbligo di dotazione di standard aggiuntivi) non troverebbero comunque applicazione con riferimento alla realtà comunale di Ozegna, che presenta una popolazione complessiva prevista inferiore a 20.000 abitanti.

Tuttavia, la ricollocazione del sito comporta una parziale occupazione dell'area per servizi Ip6 che invece è conteggiata nell'ambito della dotazione di aree a servizi.

[Per la specificazione dei valori numerici si rimanda alle tabelle dimensionali di verifica].

- e)** Le modifiche della presente scheda, non riguardano in modo diretto ambiti a destinazione residenziale.

Si rileva tuttavia che, con riferimento allo stralcio della previsione di ampliamento del-

la via Carlo Alberto (mod. 4b), sebbene ciò comporti la conseguente ridefinizione, in incremento, della superficie territoriale delle aree residenziali di ristrutturazione RR7 e RR8 (per la parte in cui si affacciano su detta viabilità), tuttavia le prescrizioni normative specifiche vigenti riferite a tali aree prevedono un indice fondiario che quindi rimane inalterato anche a fronte della lieve estensione territoriale delle medesime (ciò significa quindi che l'incremento di superficie territoriale a seguito dello stralcio della previsione di ampliamento stradale non può comportare un conseguente aumento di volumetria edificabile).

- f) Non inerente, in quanto la presente scheda non prevede modifiche ad aree produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive.
- g) Le modifiche non interessano in alcun modo aree territoriali caratterizzate da dissesto attivo e non comportano variazioni di classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico fissate dal PRGC vigente.
- h) Le modifiche non interessano in alcun modo gli ambiti individuati dal PRGC vigente ai sensi dell'articolo 24 e le norme di tutela ad essi afferenti.

La presente serie di modifiche non ha attinenze con i disposti del **comma 6** dell'art. 17 perché non riguarda nuove previsioni insediative.

#### IV ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTR

(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)

cfr. appendice normativa / sezione B

La **modifica 4a** non trova termini di raffronto specifici nell'articolato normativo del PTR. È tuttavia possibile definire alcuni elementi di coerenza rispetto a quanto precisato dal comma 6 dell'articolo 20 che, per gli ambiti definiti "aree urbanizzate esterne ai centri storici", evidenzia la necessità di "*localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta*"; come anticipato alle sezioni precedenti, uno dei motivi che sorreggono la scelta di rilocalizzare l'area della protezione civile è proprio il miglioramento delle condizioni di accessibilità.

La **modifica 4b** è invece riconducibile a quella summa di interventi definiti come "razionalizzazione e rifunzionalizzazione dei tessuti insediativi esistenti" dalle strumentazioni urbanisti-

che sovraordinate.

#### V ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PPR

(adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009)

cfr. appendice normativa / sezione C

**Modifica 4a:** L'area destinata alla Protezione civile insiste attualmente su un ambito territoriale classificato dal PPR come "area rurale di pianura con edificato rado (m.i.14)"; la nuova perimetrazione definita con la Variante interessa invece ambiti catalogati come "aree rurali di pianura o di collina con edificato diffuso (m.i.10)", interessati da presenza di siepi e filari (elementi vegetali che non risultano presenti sull'area oggetto di modifica).

Ambedue gli ambiti territoriali così classificati sono regolamentati dall'articolo 40 del Piano Paesaggistico Regionale, che destina tali spazi allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; lo spostamento dell'area della protezione della Protezione Civile a ridosso degli insediamenti esistenti lungo il confine settentrionale del Comune, pur interessando sempre terreni sui quali andrebbe privilegiata la destinazione agricola, consente perlomeno di riportare a destinazione agricola un ambito che, per localizzazione e distanza dai tessuti insediativi, conserva maggiori potenzialità di utilizzo colturale.

È importante in ogni caso sottolineare come le aree interessate dalla Variante non siano comprese tra quelle che il PPR classifica come "di elevato interesse agronomico", e non siano quindi soggette ai vincoli di utilizzo derivanti dalla presenza di terreni agricoli caratterizzati da particolari potenzialità ai fini agricolo-colturali (classi I e II).

**Modifica 4b:** come già specificato alle sezioni precedenti la modifica introdotta è catalogabile semplicemente come intervento di razionalizzazione dei tessuti insediativi, e come tale risulta conforme alle direttive generali espresse non solo dal PPR, ma da tutti i Piani sovraordinati.

#### VI ► VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PTC<sup>2</sup>

(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

cfr. appendice normativa / sezione D

La cartografia di PTC2 non evidenzia per le aree interessate dalle modifiche particolari criticità o vincoli, in particolare:

- non interessano le porzioni di territorio riconosciute come elementi costitutivi della rete ecologica;

- 
- non interessano le parti di territorio alle quali vengono riconosciute particolari potenzialità ai fini agricolo-colturali (classi I e II).

Lo stesso apparato cartografico (cfr. tavola 5.1) evidenzia come l'attuale ambito destinato allo svolgimento delle funzioni della protezione civile sia collocato in una vasta area definita dal PTC2 come caratterizzata da "Dissesti areali di classe III", e giustifica l'esigenza di trovare una nuova collocazione all'area SG2.

In linea generale la **modifica 4b** è classificabile semplicemente come un intervento di razionalizzazione dei tessuti insediativi; la **modifica 4a** (che può a buon titolo considerarsi utile al perseguimento di interessi di natura collettiva) è coerente con le direttive provinciali che consentono l'utilizzo per altre funzioni di suoli agricoli (che comunque, in questo caso, non presentano caratteristiche di pregio) a fronte di *"esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo."*

---

## ***VERIFICHE DIMENSIONALI***



## STRALCI DI CAPACITÀ EDIFICATORIA (VOLUMETRIA) A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Num. modifica	PRGC VIGENTE						VARIANTE						TOTALI
	destinazione urbanistica	ST (mq)	SF (mq)	IT (mc/mq)	IF (mc/mq)	volumetria edificabile (mc)	destinazione urbanistica	ST (mq)	SF (mq)	IT (mc/mq)	IF (mc/mq)	volumetria edificabile (mc)	VOLUMETRIA STRALCIATA (mc)
1a	RC9	887,00	-	0,5	-	443,50	AS	887,00	-	-	-	-	443,50
1d	RC26	3.743,00	-	~ 2	-	7.500,00	RC26 e parte Vp5 Pp14	3.743,00	-	0,5	-	1.871,50	5.628,50
1*	RC24*	1.378,00	-	~ 2	-	3.000,00	RC24	1.378,00	-	0,6	-	826,80	2.173,20
<b>TOTALI (mc)</b>												<b>8.245,20</b>	
<b>VOLUMETRIA RESIDUALE ACCANTONATA DALLA VARIANTE (mc)</b>												<b>8.245,20</b>	
<b>VOLUMETRIA RESIDUALE ACCANTONATA CON PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI (mc)</b>												<b>4.132,20</b>	
<b>TOTALE VOLUMETRIA RESIDUALE ACCANTONATA (mc)</b>												<b>12.377,4</b>	

\* Modifica normativa riconducibile alla scheda 1.

## NUOVE PREVISIONI E STRALCI DI SUPERFICI A SERVIZI PUBBLICI

numero modifica	AREA		SUPERFICI (mq)	AREE STRALCIATE (mq)	NUOVE PREVISIONI (mq)
	PRGC VIGENTE	VARIANTE			
3a	AN	Ip 5	270,00	0	+ 270,00
4a	Ip 6	SG 2	1.495,00	- 1.495,00	0
<b>Variazione di superficie per servizi pubblici a seguito della presente Variante (mq)</b>				<b>- 1.225,00</b>	
<b>Variazione di superficie per servizi pubblici a seguito di precedenti Varianti (mq)</b>				<b>+ 513,00</b>	
<b>SALDO TOTALE SUPERFICI (mq)</b>				<b>- 712,00</b>	

### CAPACITÀ INSEDIATIVA PREVISTA DAL VIGENTE PRGC:

**1.444 abitanti**

### SUPERFICIE PER SERVIZI IN INCREMENTO O DIMINUZIONE CONSENTITA CON VARIANTE PARZIALE (± 0,5 MQ/AB):

**1.444 ab x 0,5 mq/ab = ± mq 722**

### VERIFICA:

**mq 712 < 722**

*I valori delle superfici riportati nelle presenti tabelle sono indicativi ed esclusivamente riferibili alle verifiche dimensionali della Variante, poiché derivanti da una misurazione effettuata sulla zonizzazione di PRG. L'effettiva misura delle aree dovrà essere di volta in volta verificata in sede attuativa.*

# ***APPENDICE***

## indice delle sezioni

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | <b>L.R. 56/77, articolo 17</b><br>come modificato dalla LR 3/2013  |
| <b>B</b> | <b>Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR)</b><br>classificazione del territorio di Ozegna, indirizzi e direttive                    |
| <b>C</b> | <b>Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</b><br>classificazione del territorio di Ozegna, indirizzi e direttive                                |
| <b>D</b> | <b>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC<sup>2</sup>):</b><br>classificazione del territorio di Ozegna, indirizzi e direttive |

**LR 56/77**sezione **A****L.R. 56/77, articolo 17**

(termini legislativi di riferimento per la verifica della natura non strutturale della variante)

La Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falsariga dei punti di cui al comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dell'articolo 17 della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 3/13), che definisce con precisione le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG.

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
  - a) interessano l'intero territorio comunale;
  - b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.
  7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.
  8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
  9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti di cui al comma 5 quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
    - a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
    - b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera dbis);
    - c) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
    - d) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;
    - e) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.
  10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
  11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la pun-

tuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

**12. Non costituiscono varianti del PRG:**

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

**13.** Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

**14.** Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

PTR

sezione **B**

## Piano Territoriale della Regione Piemonte

(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)


Il Piano Territoriale Regionale recentemente approvato (D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011) struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come “Ambiti di Integrazione Territoriale” (AIT). Con quelli di Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Collettero Castelnuovo, Cuornè, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Ingria, Levone, Locana, Lombardore, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Salassa, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Ponso, Sparone, Valperga e Valprato Soana, il Comune di Ozegna fa parte dell’AIT 8 (“Rivarolo Canavese”).

Di seguito, oltre allo stralcio cartografico della “**tavola di progetto**” del nuovo PTR riferito alla AIT in oggetto, si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l’Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A. del nuovo PTR).

PTR

AIT 8

Stralcio della “tavola di progetto” del PTR.



La tavola, oltre a visualizzare con un diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l’ambito (punteggiati nello “schema degli obiettivi strategici”), evidenzia:

[altimetria] quasi tutto il territorio comunale è classificato come “montano”, ad eccezione dell’estremo sud-orientale, caratterizzato dalla presenza di territori “di collina” e “di pianura”;

[sistema gerarchico urbano] livello Medio: Rivarolo Can.se; livello Inferiore: Cuornè, Castellamonte;

[politiche di carattere strategico] l'ambito è interessato dall'individuazione del Polo di innovazione produttiva del Canavese (D: "information & communication technology, biotecnologie e biomedicale" - D.G.R. n.25-8735 del 05-05-2008);

[infrastrutture per la mobilità] L'AIT 8 è lambito all'estremo sud-est dall'autostrada TO-AO.

PTR

AIT 8

Scheda descrittiva.

[Componenti strutturali] L'Ait corrisponde, nella parte montana (Val Locana) al bacino dell' Orco e al suo sbocco nella pianura, dove una rete di centri (Pont, Cuorné, Castellamonte e Rivarolo) costituiscono l'armatura urbana, molto distribuita, di questa parte del Canavese. Il territorio è per tre quarti montano e i circa 87.000 abitanti si concentrano verso lo sbocco della valle e nella pianura.

Le maggiori potenzialità derivano dall'ambiente naturale (acque, energia idroelettrica, boschi, Parco nazionale del Gran Paradiso), dalla buona accessibilità, dovuta alla vicinanza alla metropoli, e dal capitale fisso, umano, sociale, cognitivo e imprenditoriale sedimentato da tempo nell'industria metalmeccanica e della ceramica (stufe e ceramiche artistiche di Castellamonte), dal paesaggio canavesano, storicamente tra i più qualificati della regione. Le criticità riguardano il sottoutilizzo dell'area montana (scarso popolamento, fruizione limitata del Parco) e la crisi strutturale delle numerose piccole e medie imprese specializzate nello stampaggio, già legate al sistema della fornitura automobilistica locale e con difficoltà a posizionarsi in filiere capaci di accedere a un mercato più vasto.

[Sistema insediativo] L'urbanizzato si organizza sui centri di Rivarolo, Cuorné, Castellamonte e Pont Canavese e risulta piuttosto diffuso all'interno dell'ambito. Le previsioni di espansione dell'edificato dei piani regolatori comunali configurano infatti un continuum urbano tra piccoli centri. Le nuove aree a destinazione produttiva sono invece disperse nel territorio agricolo.

[Ruolo regionale e sovra regionale] L'Ait di Rivarolo Canavese, con le sue risorse ambientali e in particolare per il Parco Nazionale del Gran Paradiso occupa una posizione di livello sovraregionale, peraltro non abbastanza sfruttata. Per il resto il suo ruolo sovralocale deriva principalmente dal polo della ceramica e dall'integrazione della sua economia con quella del settore metalmeccanico torinese.

[Dinamiche evolutive, progetti, scenari] Come dimostra il successo dell'area industriale per lo stampaggio di Busano e Favria, la specializzazione manifatturiera locale presenta tuttora delle prospettive. In ogni caso il superamento della recente crisi strutturale porterà a una crescente integrazione del sistema produttivo nell'area metropolitana di Torino, da cui dipende per le attività di servizio e l'integrazione di filiera.

Resta aperto il grave problema della montagna interna, con una trama insediativa debole, già in origine a causa di condizioni morfologiche, climatiche e pedologiche particolarmente difficili e ora in molte parti ormai al di sotto delle soglie minime di popolamento e di servizi. A ciò fa contrasto la disponibilità di risorse idriche, l'ampiezza del capitale boschivo e l'eccellenza ambientale del parco del Gran Paradiso, che potrebbero essere poste alla base di un miglior utilizzo, anche insediativo, del territorio. Quanto agli aspetti infrastrutturali, l'intero Ambito dovrebbe fruire dei miglioramenti indotti dagli interventi programmati di potenziamento della linea Canavesana con effetti di riverbero sugli accessi alle valli, sul traffico pendolare e sul movimento turistico.

[Progettazione integrata] Per quanto riguarda la progettazione integrata, l'ambito si presenta nettamente diviso in due. La parte del Canavese nord-occidentale, in cui ricade il maggior numero di comuni che compone l'ambito, presenta una maggiore dinamicità dal punto di vista progettuale, ha un'alta potenzialità di sviluppo e può quindi svolgere un ruolo forte per l'ancoraggio locale delle politiche territoriali di livello regionale.

La "forza" di questa zona sconta però un debole ancoraggio territoriale e una media organizzazione degli attori, nella cui rete svolgono i soggetti pubblici hanno un ruolo prevalente. La parte del Canavese pedemontano è invece scarsamente attiva, presenta una medio-bassa potenzialità di sviluppo e può svolgere un ruolo debole nelle politiche territoriali di livello regionale. Questa debolezza deriva anche, probabilmente, dalle caratteristiche della progettazione integrata che si attivano in questa parte dell'ambito: debole ancoraggio territoriale e media organizzazione degli attori locali. Le prospettive sulle quali punta la progettazione integrata sono fondamentalmente rivolte allo sviluppo dell'industria e del turismo. Tali prospettive di sviluppo sembrano però per lo più declinate in maniera generica, senza esplicita valorizzazione del capitale territoriale presente.

[Interazioni tra le componenti] Le interazioni di prossimità utili per superare la crisi strutturale dell'industria vanno ricercate in buona parte fuori del sistema locale, in quelli confinanti e in quello metropolitano. Sono invece principalmente interne al sistema, anche se connesse con il versante valdostano, le sinergie attivabili tra le sopra ricordate risorse della montagna, al fine di una sua rivalizzazione demografica e insediativa.

## PTR AIT 8

Schema degli obiettivi strategici.

Strategie	Indirizzi
Ricerca, tecnologia e produzioni industriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sostegno del sistema MPI del settore metalmeccanico e stampaggio a caldo attraverso una sua più efficiente integrazione rispetto al sistema dei servizi metropolitani e con la promozione di consorzi locali di servizi e <i>business park</i>.</li> <li>– Valorizzazione del sistema della ceramica di Castellamonte.</li> </ul>
Risorse e produzioni primarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Utilizzo di fonti di energia rinnovabili da biomassa forestale; promozione della filiera boscolegname in particolare nelle piccole e medie imprese.</li> <li>– Utilizzo dei pascoli di alta montagna.</li> <li>– Produzioni cerealicole e foraggiere integrate nel sistema di produzione zootecnica locale.</li> </ul>
Valorizzazione del territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La salvaguardia del territorio e del suo patrimonio naturalistico (Parco Naturale del Gran Paradiso e altre riserve naturali) si configura attraverso l'incentivazione del rimboschimento, il mantenimento del pascolo e la gestione unitaria e multifunzionale delle fasce fluviali, in particolare sulle aste Orco e Malone.</li> <li>– Tutela e gestione del patrimonio storico-culturale (Castello e Parco di Agliè, Abbazia di Fruttuaria, Belmonte, Ceresole Reale).</li> <li>– Da segnalare, inoltre, l'esistenza di grandi strutture ricettive di impianto storico (alberghi) in stato di abbandono da recuperare e valorizzare.</li> <li>– Interventi per il mantenimento del presidio umano e la rivitalizzazione della montagna interna.</li> <li>– Controllo della dispersione urbana residenziale e industriale lungo gli assi stradali tra Pont, Locana e Noasca.</li> <li>– Attivazione di APEA.</li> <li>– Distribuzione razionale dei servizi ospedalieri nell'intero ambito canavesano (tra Ivrea, Rivarolo, Cuorgnè e Castellamonte).</li> <li>– Qualificazione della formazione tecnica e professionale orientata ai settori della metalmeccanica e della ceramica.</li> <li>– Riqualficazione della ferrovia e attestamento del sistema ferroviario metropolitano a Rivarolo Canavese.</li> </ul>
Trasporti e logistica di liv. sovracomunale	Miglioramento funzionale, adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria regionale del Canavese e sua integrazione rispetto al servizio ferroviario metropolitano
Turismo	Potenziamento del polo attrattivo del Parco del Gran Paradiso, differenziando al suo interno e nel pedemonte l'offerta di attività (cultura, sport, formazione, divertimento, cura, agriturismo, prodotti tipici, artigianato ceramico, fiere e manifestazioni) e inserendolo in circuiti turistici più ampi (Valle d'Aosta, castelli canavesani).

### Il Comune di Ozegna

Con specifico riferimento al territorio comunale di Alpette la cartografia di PTR evidenzia i seguenti elementi:  
 [altimetria] tutto il territorio comunale è classificato come "di pianura";  
 [sistema gerarchico urbano] il Comune non ha un ruolo di "polo", ma è semplicemente classificato tra quelli di appartenenza dell'AIT.

## PTR articolo 19

I centri storici.

1. Il PTR individua i centri storici di maggiore rilievo (tav. A) la cui consistenza e qualità connotano il territorio regionale, sulla base delle analisi e degli studi del PPR che riconosce il sistema complessivo dei centri storici piemontesi.

[Indirizzi]

2. Gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, in coerenza con il PPR, garantiscono, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell'identità culturale dei centri storici della Regione anche con riferimento all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio, alla

fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana legata alla conservazione degli edifici e degli spazi di antica formazione.

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con il PPR, oltre a contenere eventuali direttive, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione locale finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio, si occupa di:
  - a) riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali;
  - b) individuare il sistema dei centri storici minori, dei monumenti e degli edifici di rilievo storico, artistico, testimoniale, in coerenza e approfondimento del PPR e del PTR, e definire, in ragione dei diversi caratteri e delle diverse morfologie territoriali, indirizzi per il loro recupero e la loro valorizzazione.
4. Il piano locale, in coerenza con il piano territoriale provinciale, disciplina gli interventi nei centri storici elaborando specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, tramite:
  - a) la perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico e artistico, a partire dall'individuazione già presente nelle perimetrazioni urbanistiche vigenti;
  - b) la schedatura delle unità edilizie ricomprese in tali perimetrazioni, finalizzata a documentare le condizioni di integrità architettonica e tipologica, di modificazione e/o di alterazione più o meno grave, da assumere come fondamento della classificazione di valore;
  - c) la definizione di una normativa edilizia (modalità di intervento, tecniche ammesse, funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici;
  - d) la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la circolazione e l'individuazione di spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto dei centri storici valorizzando la mobilità intermodale.
5. Nei centri storici minori la pianificazione locale deve garantire, oltre alla tutela dei tessuti storici, la morfologia dell'edificato, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.

PTR

articolo 20

#### Le aree urbane esterne ai centri storici

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.
2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

[Indirizzi]

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per:
  - a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;
  - b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato devono essere oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

[Direttive]

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a:
  - a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
  - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;

- c) riordinare il traffico veicolare e il complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso un'analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
  - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
  - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
  - f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature d'interesse generale;
  - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
  - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati e quali elementi di connessione del territorio.
7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

PTR

articolo 21

Gli insediamenti per attività produttive.

1. Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di pro-muovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza le aree da privilegiare - anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale - in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.

[Indirizzi]

2. Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, privilegiano la realizzazione di:
- a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree industriali o i siti produttivi in generale;
  - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
  - c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell'informazione a livello produttivo (es. centri telematici per lo sviluppo dell'e-business, digitalizzazione delle reti distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei flussi logistici, ecc.);
  - d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili e pulite;
  - e) servizi per la gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico.

[Direttive]

3. Il piano territoriale provinciale, sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 e d'intesa con i comuni interessati, individua gli ambiti di rilievo sovracomunale esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produttive definendone l'assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali ambiti possono essere individuate e attuate attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione territoriale di cui all'art. 14. Gli accordi possono prevedere l'attuazione o, per le aree esistenti, la riqualificazione o l'ampliamento dell'area e la sua gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubblici, privati o costituendo appositi consorzi e società.
4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite al PPR definisce i criteri per l'individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti d ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito.
5. Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4 individuano prioritariamente i sistemi produttivi esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a ga-

rantire:

- a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
  - b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
  - c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
  - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
  - e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
6. In assenza dell'individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazione di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attraverso la redazione di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese condivise tra i comuni contermini al fine di garantire un'adeguata organizzazione territoriale delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequazione territoriale.
  7. I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) di cui al Dlgs n. 112/98 ed all'art. 3 della Lr 34/2004 creando le condizioni per un'eco-efficienza del sistema produttivo regionale.
  8. Per la previsione, la realizzazione e la gestione delle APEA si dovrà tenere conto delle linee guida appositamente predisposte dalla Giunta Regionale.
  9. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti di livello sovracomunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
  10. Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
    - a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica dei processi produttivi. In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
    - b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscano: la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati.

PTR

articolo 22

La rete commerciale.

1. La Regione, con riferimento alle attività commerciali e alla loro localizzazione, persegue l'obiettivo di un'equilibrata distribuzione territoriale della rete per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo attraverso:
  - a) il riequilibrio sul territorio della rete distributiva, regolando l'offerta secondo le specifiche esigenze delle diverse aree, in base alle analisi delle realtà esistenti nei diversi territori interessati, tutelando la concorrenzialità tra le imprese commerciali;
  - b) la valorizzazione del ruolo degli addensamenti commerciali urbani, in particolare nei centri storici, con riferimento alla loro capacità di mantenere e sviluppare una funzione significativa nell'offerta commerciale;
  - c) lo sviluppo e la concorrenza tra le attività commerciali di rango differente (i diversi formati commerciali) per garantire un elevato livello di qualità della rete commerciale regionale, anche ricorrendo alla perequazione territoriale per rafforzare gli addensamenti urbani e per sviluppare politiche atte a contenere la desertificazione commerciale nelle aree di frangia.

[Indirizzi]

2. La previsione e realizzazione di aree commerciali di rilievo sovracomunale, comportanti l'insediamento di grandi strutture di vendita che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, dovrà avvenire prioritariamente attraverso appositi accordi compensativi, tramite il coordinamento della provincia, coinvolgendo tutti i comuni direttamente o indirettamente interessati e ricorrendo allo strumento della perequazione territoriale (art. 14).

[Direttive]

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con la normativa regionale di settore, definisce per ogni AIT, la dotazione infrastrutturale esistente a livello locale e sovralocale, i flussi di traffico esistenti sulla rete primaria e secondaria, il sistema dell'offerta commerciale delle medie e grandi superfici di vendita, i potenziali bacini d'utenza e la scala territoriale d'interesse; il piano può inoltre specificare in relazione al proprio territorio le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale definite a livello regionale, con particolare riferimento agli aspetti infrastrutturali.
4. La provincia si avvale delle analisi di cui al comma 3, al fine di valutare, per quanto di competenza, le proposte di addensamenti e localizzazioni commerciali.

PTR

articolo 24

Le aree agricole.

1. Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR.
2. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.

[Indirizzi]

3. Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del PTR e del PPR, in ragione delle diverse scale d'intervento, ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola ed ai caratteri ambientali e paesaggistici.
4. In particolare, sono individuati:
  - a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) nei quali, nel rispetto delle disposizioni del PPR, le attività trasformative sono subordinate alla dimostrazione della loro coerenza con i caratteri dell'ambito; in particolare, l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli o, comunque, per usi compatibili con i caratteri dell'ambito esplicitamente definiti dal piano territoriale provinciale;
  - b) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse;
  - c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali gli interventi debbono essere finalizzati a risolvere, in modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative.
5. Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra definite, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva di economia multireddito privilegiando filiere di sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree interessate.
6. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, definiscono ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico all'interno del territorio rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4.

PTR

articolo 25

Territori di notevole interesse ambientale e paesaggistico.

1. La pianificazione, alle diverse scale, in attuazione del PTR e del PPR, individua le aree agricole che per la morfologia del territorio e dei caratteri dell'ambiente naturale rivestono notevole interesse ambientale e paesaggistico. In tali zone l'obiettivo prioritario della pianificazione è quello di perseguire il mantenimento dell'assetto morfologico e della qualità dell'ambiente e del paesaggio.

[Indirizzi]

2. Il piano locale individua gli edifici di particolare impatto paesaggistico ambientale e/o con destinazione d'uso impropria prevedendone, tramite perequazione, la rilocalizzazione in ambiti urbani o urbanizzandi di volumi proporzionati in ragione del valore immobiliare, previa demolizione delle preesistenze e ripristino dei luoghi.

3. Gli interventi edilizi ammessi debbono rispettare le seguenti indicazioni:
- recupero e valorizzazione delle tipologie tipiche dei diversi territori;
  - realizzazione delle attrezzature a servizio della produzione agricola quando ne sia dimostrata l'esigenza e previo impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso;
  - realizzazione, da parte dell'imprenditore agricolo professionale, di nuove volume-trie coerenti con le tipologie edilizie preesistenti necessarie per attività complementari a quella agricola (agriturismo, vendita prodotti tipici della zona, ecc.).

PTR

articolo 26

Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura.

1. I territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura sono quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A).

[Indirizzi]

2. Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; per tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:
- garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;
  - valorizzare i prodotti agroalimentari ed ai caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;
  - integrare i redditi degli imprenditori agricoli.
3. In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:
- limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;
  - valorizzare le capacità produttive;
  - consentire uno sviluppo sinergico delle attività turistiche con le attività agricole, potenziando il turismo rurale, l'agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte dell'azienda, anche attraverso la realizzazione, da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale, di adeguate attrezzature e servizi;
  - valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell'economia rurale attraverso: l'infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qualificazione di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative;

[Direttive]

4. Nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, precisati dagli strumenti di pianificazione, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 2, le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse di cui al comma 3 lettera c).
5. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso.

PTR

articolo 27

Le aree rurali periurbane.

1. Le aree rurali periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d'uso definita e stabile.

[Indirizzi]

2. In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente obiettivi di limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo, mantenimento della conduzione agricola dei fondi e promozione di attività integrative del reddito agrario. Obiettivi che dovranno essere perseguiti attraverso strategie ed azioni, integrate con quelle definite dagli strumenti di pianificazione settoriale, volte contemporaneamente, a:
- favorire la permanenza dell'attività agricola;
  - migliorare la qualità ambientale attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici esistenti;

- c) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana creando fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi;
  - d) configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra l'edificato continuo e le altre parti del territorio.
3. Il piano territoriale provinciale definisce, in approfondimento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

PTR

articolo 31

Contenimento dell'uso del suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
2. Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.
3. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

[Indirizzi]

4. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
5. la pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
6. La pianificazione locale definisce politiche trasformazione volte a:
  - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
  - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione) e tutelare il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
  - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

[Direttive]

7. per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predispone strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo il necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema-
8. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche:
  - a) superficie complessiva del territorio comunale;
  - b) fascia altimetrica;
  - c) classi demografiche;
  - d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
  - e) superficie urbanizzata;
  - f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;
  - g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.
9. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:
  - a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistenti e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;

- b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
  - c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
  - d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative.
10. In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
11. La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni di PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

PTR

articolo 32

#### La difesa del suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio.
2. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale.
3. Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività estrattive, gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d'acqua, mitigazione e monitoraggio dei fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono significativamente su questo imponendo, prioritariamente, l'esigenza di correlare le problematiche di fragilità dei domini fluviali e dei territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del territorio. In questo contesto dovranno privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto ambientale.

#### [Indirizzi]

4. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo strumento attraverso il quale dare attuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino.
5. Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l'Autorità di bacino del Po sul proprio piano territoriale (ai sensi del Dlgs 112/98 e della Lr 44/2000):
  - a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in forma di copianificazione,
  - b) approfondendo e analizzando il territorio interpretandone le peculiarità con criteri di univocità per ogni bacino o sottobacino;
  - c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo sostenibile, anche da attuare attraverso i piani locali.
6. Tutti i piani di settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio.

#### [Direttive]

7. I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.
8. La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o terziarie, residenziali,

commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà esserne consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo, i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

9. I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.
10. le comunità montane nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico delle leggi sulla montagna (L.R. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale di livello provinciale.

PTR

articolo 33

Le energie rinnovabili.

1. La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.
2. La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici del territorio interessato.

[Indirizzi]

3. Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:
  - a) l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
  - b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;
  - c) la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;
  - d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degra-dati e/o dismessi.
4. Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:
  - a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;
  - b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.

[Direttive]

5. La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.


PPR

sezione C

## Piano Paesaggistico Regionale

(adottato con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009)

Il Piano Paesaggistico Regionale recentemente adottato suddivide il territorio regionale in “Ambiti di paesaggio”; il Comune di Ozegna è parte dell’ambito 30, denominato “Basso Canavese” e comprendente il vasto territorio della piana dell’Orco, a partire da nord al suo sbocco dell’omonima valle (Cuorgnè, Castellamonte, Rivarolo Canavese) e dei relativi versanti fino agli spartiacque con la Val Chiusella a nord, la valle del Malone a sud ovest, e si estende nella pianura canavesana fino a Foglizzo.



Di seguito si riportano i principali elementi di analisi e di orientamento strategico desumibili dalla scheda relativa all’ambito di paesaggio in oggetto e, di seguito, lo schema “obiettivi-linee di azione” di cui all’allegato B delle Norme di Attuazione del PPR:

PPR

AP30

Elementi di analisi e di orientamento strategico / allegato B alle Norme di Attuazione di PPR.

[Dinamiche in atto]

- diffuso abbandono dell’agricoltura tradizionale marginale nell’area delle Vaude;
- diffuso abbandono di prato-pascoli e coltivi nella fascia pedemontana e della gestione attiva del bosco;

- erosione naturale accelerata nei terrazzi e lungo le fasce fluviali;
- espansione consistente dei nuclei principali (Cuorné, Castellamonte, Rivarolo, Valperga e verso la piana Feletto, San Giorgio, San Giusto e San Benigno), con aree di nuova conurbazione o di servizio al commercio (centri commerciali) non sempre rispettose dell'originario rapporto tra insediamento e paesaggio. A scapito poi dello sviluppo periferico si colloca un consistente processo di abbandono (in alcuni casi semplice mancanza di manutenzione) delle aree più interne con perdita di leggibilità del tessuto pluristratificato;
- processi di riconversione delle antiche manifatture (manifattura di Cuorné) con nuove funzioni e nuovi rapporti con il contesto urbano;
- interventi diffusi di regimazione dei corsi d'acqua con estese arginature non sempre coerenti con la struttura storica del territorio;
- diffusione delle seconde case (specie nelle vallette laterali a Cuorné) secondo modelli architettonici non coerenti con la tradizione locale;
- diffusione di un'edilizia minuta, sparsa sul territorio (specialmente nelle aree pianeggianti di Feletto e San Benigno), di scarso valore architettonico;
- abbandono o incuria nei confronti delle antiche grandi residenze di villeggiatura che punteggiano sin dalla parte piana le valli verso Castelnuovo Nigra e Colletterto Castelnuovo.

#### [Condizioni]

Caratteri di unicità sono riscontrabili nella zona pedemontana di Valperga e nel paesaggio della Vauda. La stabilità degli ambienti è media, e dipende dalla maggiore o minore accelerazione dei processi di abbandono agricolo del territorio rurale. Scarso finora è l'impatto delle infrastrutture viarie ed industriali.

Una notevole difformità nella gestione del territorio contraddistingue l'area del corso alto dell'Orco rispetto al corso più basso e allo sbocco sulla piana, con caratteristiche che si riflettono anche sulla struttura dell'insediamento.

La densa urbanizzazione degli insediamenti principali si associa ad ampie aree sfrangiate, a deposito o commerciali, non sempre compatibili con una idonea gestione del paesaggio. Il comprensorio della residenza sabauda di Aglié e del suo parco si configura come polo di assoluto pregio, ma sganciato dalle logiche dell'intera area, che meriterebbe una più estesa campagna di valorizzazione.

Alcuni spazi archeologici di rilievo, ma anche tracce antiche della colonizzazione del territorio (centuriazione) o della più recente organizzazione produttiva dovrebbero essere messi a sistema. Fondamentali le aree di cerniera verso l'ambito dell'Eporediese (28), con il rapporto di scavalco della collina morenica, e verso il Chivassese (29), caratterizzato dal paesaggio di pianura.

Si manifestano fenomeni preoccupanti perché indicatori di vulnerabilità o specifiche situazioni critiche:

- fenomeni di scarsa manutenzione all'interno dei nuclei storici hanno compromesso in alcuni casi la leggibilità dell'impianto originario, mentre in vari punti il patrimonio edilizio storico cosiddetto "minore", individuabile in non poche borgate anche di media quota, risulta in precarie condizioni;
- sporadici interventi di evidenziazione di singole emergenze, anche con ambiziosi progetti di riuso funzionale (manifattura di Cuorné) o enfaticizzazione di un aspetto rilevante (museo della ceramica di Castellamonte) o ancora di restauro-musealizzazione (scavi archeologici all'abbazia di Fruttuaria) non permettono l'inserimento di queste all'interno di una logica di struttura storica del territorio e di comprensione delle logiche territoriali;
- ampie aree agricole (seppure segnate da coltivazioni molto disomogenee) sono in fase di consistente riduzione e in molti casi di completo abbandono e al loro posto trovano spazio nuovi contenitori commerciali o di deposito, anche in aree paesaggisticamente di rilievo;
- degrado e disconnessione degli elementi della rete ecologica, aree di interesse naturalistico, superfici forestali di maggiore interesse, corsi e specchi d'acqua e formazioni legnose lineari soprattutto in ambito pianiziale;
- perdita di valenze paesaggistiche di pregio legate alla tradizionale presenza antropica nella fascia pedemontana e sui terrazzi antichi, anticamente ben armonizzata con la natura dei luoghi;
- degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono;
- taglio dei cedui invecchiati ed in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità paesaggistica ed ecologica del bosco; in particolare tagli a scelta commerciale con prelievo indiscriminato dei grandi alberi, soprattutto delle riserve di querce a fustaia, con utilizzazioni fatte da personale non specializzato;
- disseccamento degli alvei fluviali in estate e condizioni di stress idrico per le zone a bosco ripario dovute all'abbassamento generalizzato delle falde e conseguenti diffuse morie di vegetazione arborea, causate da prelievi eccessivi per usi irrigui e contemporanei deficit di precipitazioni.

#### [Strumenti di salvaguardia paesaggistico – ambientale]

- Riserva naturale regionale speciale del Sacro Monte di Belmonte, istituita 1991, raggiungibile da Cuorné come da Valperga, ora anche nel WHL Unesco;
- sistemi di beni architettonici-ambientali di rilevanza paesaggistica regionale.

#### [Indirizzi e orientamenti strategici]

Per gli aspetti di valorizzazione naturalistica e del patrimonio rurale sono da seguire indirizzi di:

- promozione della gestione attiva di presidio del paesaggio rurale delle Vaude e pedemontano;
- gestione unitaria multifunzionale delle fasce fluviali dell’Orco e del Malone, soprattutto in zone a rischio di asportazione di massa mantenendo popolamenti forestali giovani, che possano fungere da strutture rallentanti il flusso d’acqua in casse di espansione e che nel contempo, per l’assenza di grandi esemplari, in caso di fluitazione, non formino sbarramenti contro infrastrutture di attraversamento;
- incentivo alla creazione di nuovi boschi paranaturali e di impianti di arboricoltura da legno con specie idonee nelle aree con indici di boscosità inferiori alla media, con priorità per le terre a seminativi, in particolare a contatto con boschi relitti, aree protette e Siti Natura 2000 per ridurre l’insularizzazione, e su terre a debole capacità di protezione della falda, a ridotta capacità d’uso, golenali in corsi d’acqua compresi o meno nel PAI;
- promozione della gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile secondo metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco;

In particolare, per quanto riguarda i boschi:

- nella gestione selvicolturale delle superfici forestali evitare tagli di maturità/rinnovazione su superfici continue accorpate maggiori di 5 ettari, da ridurre a 2-3 ettari su aree più sensibili e protette, per fini paesaggistici e di tutela della biodiversità;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione) devono essere valorizzate le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo prevenire l’ulteriore diffusione di robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee la gestione deve contenere la robinia e tendere ad eliminare gli altri elementi esotici, soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite fuori areale;
- valorizzare gli alberi monumentali o comunque a portamento maestoso all’interno del bosco, oltre al mantenimento di una quantità sufficiente di alberi maturi, deperenti e morti in piedi ed al suolo, in misura adeguata per la tutela della biodiversità.

Per gli aspetti di valorizzazione del sistema di testimonianze storico-culturali sono da seguire indirizzi di:

- conservazione più diffusa del rapporto storicamente definito tra insediamenti e contesto ambientale e soprattutto degli originali rapporti insediamento/corsi d’acqua, insediamento/vie di comunicazione e connessione, insediamento/sfruttamento delle risorse naturali;
- valorizzazione culturale delle caratteristiche originarie dell’ambito (variegata, e non limitata alle sole manufatti);
- ricucitura di margini sfrangiati soprattutto in corrispondenza degli insediamenti maggiori (aree commerciali, di deposito, interstiziali, argini dei corsi d’acqua);
- potenziamento della connessione tra il polo della Reggia di Aglié e altri poli non meno rilevanti sul territorio (residenze minori, castelli, abbazie, edifici di pregio).

PPR

AP30

Schema obiettivi / linee di azione.

Obiettivi		Linee di azione
1.1.1	riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in paesaggi diversificati.	valorizzazione culturale delle caratteristiche originarie dell’ambito
1.2.1	salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	formazione di nuovi boschi e di impianti di arboricoltura da legno con specie idonee nelle aree con indici di boscosità inferiori alla media e su terre a debole capacità di protezione della falda.
1.2.3	conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a “naturalità diffusa” delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell’organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	valorizzazione delle specie spontanee rare e contenimento dei tagli di maturità / rinnovazione su superfici superiori a 5 ettari.
1.5.1	riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	ricucitura di margini sfrangiati soprattutto in corrispondenza degli insediamenti maggiori.
1.6.1	sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	promozione di una gestione attiva per il presidio del paesaggio rurale delle Vaude e di quello pedemontano.

1.6.2	contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesistico o produttivo.	tutela delle aree di fondovalle con contenimento delle espansioni nelle aree agricole in riduzione o abbandono.
1.8.2	potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	promozione di misure per preservare i varchi non costituiti e il rapporto tra insediamenti e contesto ambientale (soprattutto nei nuclei di Prascorsano, Pratiglione e Forno Can.se e nelle frazioni pedemontane) e valorizzazione delle aree di porta urbana.
2.4.1	salvaguardia del patrimonio forestale.	valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e mantenimento di alberi maturi, in misura adeguata a tutelare la biodiversità.
2.4.2	incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).	previsione di interventi selvicolturali finalizzati a prevenire l'ulteriore diffusione di robinia e di altre specie esotiche, soprattutto nei boschi a prevalenza di specie spontanee.
2.6.1	contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.	gestione unitaria e multifunzionale delle fasce fluviali dell'Orco e del Malone, mantenendo popolamenti forestali giovani, per il rallentamento dei flussi d'acqua e per evitare lo sbarramento in caso di fluitazione.
4.1.1	integrazione paesistico-ambientale delle aree per le produzioni innovative, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	promozione di buone pratiche per il completamento o il nuovo insediamento produttivo in aree di porta o di bordo urbano (insediamenti lineari di Cuornè, Castellamonte, Rivarolo Can.se, Valperga e verso la piana Feletto, San Giorgio, San Giusto e San Benigno).
4.5.1	sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali.	potenziamento delle connessioni tra il polo della Reggia di Agliè e gli altri poli rilevanti sul territorio.

Il Piano Paesaggistico Regionale, come riportato sulla tavola P3 – “ambiti e unità di paesaggio”, suddivide le AP in Unità di Paesaggio (UP); il territorio comunale di Ozegna ricade interamente sulla UP 3012, denominata “Piana di Ozegna”.



legenda

- unità di paesaggio (UP. 3012)
- Comunità Montane
- tipologia normativa 8: rurale / insediato non rilevante (art.11)

La tipologia normativa di UP 8 classifica il territorio comunale come caratterizzato dalla “compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.”.

L'elaborato “schede degli ambiti di paesaggio” individua per la UP in oggetto, alla voce “tipologia architettoniche rurali, tecniche e materiali costruttivi caratterizzanti”, la presenza di travate e fienili.

PPR articolo 10

Ambiti di paesaggio.

1. Il PPR, in conformità con l'articolo 135 del Codice, definisce gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, di cui all'allegato B delle presenti norme (Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio) riferiti a ciascun ambito di paesaggio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le indicazioni di cui all'allegato B sono da intendersi quali indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
2. Coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B delle presenti norme, il PPR per ogni ambito individua azioni finalizzate:
  - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
  - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;

d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.

Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto dei commi 3, 4 e 5.

[Direttive]

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
  - a) i piani territoriali provinciali approfondiscono le analisi contenute nelle schede per ambiti di paesaggio, di cui alla lettera f del comma 1, articolo 4, e definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, criteri per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
  - b) i piani e i regolamenti locali precisano i criteri normativi di cui al punto a, specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.
4. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e in particolare nelle situazioni critiche (art. 41) evidenziate nelle tavole del PPR, i piani territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza:
  - a) subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto alle lett. a., b., c., comma 1, articolo 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione;
  - b) attivano misure, programmi e progetti unitari atti a consentire, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, un riuso appropriato delle risorse di suolo impegnate da edifici e infrastrutture dismesse.
5. I piani locali, per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche inserite nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'allegato B:
  - a) al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato, analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, assumendo come riferimento prioritario quanto rilevato nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia;
  - b) ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare, ove segnalati nella tavola P4 di Piano:
    - i. le *porte urbane*, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi esistenti o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
    - ii. i *bordi urbani*, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare nei casi indicati agli articoli dal 35 al 38 o nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'allegato B, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
    - iii. i *varchi*, intesi come spazi liberi tra aree edificate per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

PPR

articolo 14

Sistema idrografico.

1. Il PPR riconosce la rete idrografica, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico ed individua le fasce territoriali direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela.
2. Le fasce del sistema idrografico, individuate nella tavola P4, sono distinte in fasce fluviali "allargate" e fasce fluviali "interne"; la delimitazione di tali fasce è stata individuata tenendo conto:
  - a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal PAI (A, B e C) che, per i Comuni già adeguati al PAI coincidono con i limiti definiti in sede di approvazione della variante di adeguamento;
  - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i peleoalvei e le divagazioni storiche dei corsi d'acqua;
  - c) delle aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli argini o sponde.
3. Nelle fasce, di cui al comma 2 del Ppr, in coerenza con la pianificazione di settore, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 delle presenti norme, con particolare attenzione alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse.

se idriche, alla tutela della qualità delle acque e la prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e per la sicurezza idraulica.

4. Le fasce fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le fasce fluviali "interne" includono le fasce A e B del PAI, nonché le aree, di cui alla lettera c del comma 2; per i fiumi non soggetti alla disciplina del PAI, la fascia "interna" coincide con quella "allargata" ed è rappresentata dalla lettera c del comma 2 e assoggettata alla relativa normativa.
5. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per le aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, restano operanti gli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

[Indirizzi]

6. Per le fasce di cui ai commi 2,3 e 4, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche:
  - a) nelle fasce fluviali "interne" si provvede a:
    - i. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
    - ii. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche con la riprofilatura delle sponde;
  - b) nelle fasce "allargate" si provvede a:
    - i. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
    - ii. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature ed impianti a basso impatto ambientale.

[Direttive]

7. All'interno delle fasce di cui sopra, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
  - a) verificano, precisano e correggono le fasce di cui al comma 2 lettere a. e b., alla luce di approfondimenti idraulici ed idrogeologici dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
  - b) definiscono la disciplina urbanistica coerente con gli indirizzi, di cui al presente articolo.
8. In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni di cui alla lett. c, comma 1, dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

[Prescrizioni]

9. All'interno delle fasce fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale;
  - b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.

PPR

articolo 19

Aree rurali di elevata biopermeabilità.

1. Il PPR individua alla tavola P4 e nell'elenco di cui alla lettera e, comma 1 dell'articolo 4, le aree rurali di elevata biopermeabilità distinguendo:
  - a) le praterie site all'interno del bosco o al limite superiore della vegetazione arborea;
  - b) i sistemi a prato-pascolo di montagna e di collina, i cespuglietti e le fasce a prateria permanente o a brughiera;
  - c) aree a diffusa presenza di siepi e filari in pianura, in collina e nella fascia pedemontana.
2. I sistemi a prato pascolo di montagna sono i territori connotati da prevalenza di formazioni vegetali a colture erbacee foraggere permanenti e in attualità d'uso, a volte cespugliate o arborate ed utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici. Il Ppr, riconoscendo l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario, economico e di presidio idrogeologico dei prato-pascoli, ne promuove il recupero e la valorizzazione.
3. Il Ppr incentiva lo sviluppo della zootecnia e del pascolo favorendo l'adeguamento funzionale delle strutture

per le attività zootecniche, per la prima trasformazione dei prodotti e per l'alloggiamento degli addetti, compatibilmente con quanto normato dall'articolo 40 sugli insediamenti rurali.

4. Il Ppr promuove il recupero e la valorizzazione della praticoltura permanente e delle formazioni lineari di campo (siepi e filari) che qualificano le aree rurali non montane ad elevata biopermeabilità, di cui alle tavole P1 e P4, riconoscendone l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, con particolare riferimento alle loro caratteristiche di basso impatto, elevata biodiversità e connettività, protezione del suolo e delle falde, fissazione dei gas serra.

[Indirizzi]

5. I piani settoriali, i piani di sviluppo delle comunità montane e i piani locali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:
  - a) incentivare prioritariamente la conservazione di equilibri delle risorse produttive delle praterie alpine più adatte al pascolo e dei prato pascoli connessi a produzioni tipiche, individuati con i criteri di cui al comma 2;
  - b) incentivare la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse razze e delle categorie di animali evitando l'eccessivo sfruttamento di poche singole aree;
  - c) arrestare il degrado delle cotiche pastorali e prevenire fenomeni erosivi;
  - d) migliorare le condizioni igienico sanitarie per il bestiame, per il personale dell'alpeggio e per le attività di manipolazione e conservazione dei prodotti zootecnici d'alpe;
  - e) conservare e rispettare le torbiere e le zone umide di alta quota prevenendo danni da calpestio di mandrie, veicoli, turisti;
  - f) incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione del bestiame come la monticazione per gradi;
6. I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano l'apicoltura tradizionale promuovendo attività turistiche e fruibili integrative e favoriscono l'adeguamento funzionale della strutture per le attività zootecniche nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzione tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40, sugli insediamenti rurali.

[Direttive]

7. Le provincie e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, approfondiscono e precisano le aree di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) idoneità pedologica e geomorfologica;
  - b) esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto;
  - c) acclività ed accessibilità;
  - d) grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;
  - e) frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiari;
  - f) presenza di produzioni locali tipiche riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;
  - g) relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con le reti di connessione ecologica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.
8. Le comunità montane e i comuni prevedono ove necessaria una adeguata viabilità trattorabile a servizio dei sistemi prato-pascoli utilizzati o per i quali è previsto il recupero, per garantire agli addetti condizioni lavorative accettabili e assicurare un pronto intervento in caso di necessità.
9. Le provincie e le comunità, per il solo ambito di competenza di queste ultime, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione possono individuare ulteriori aree a pascolo definendo con maggiore precisione i limiti di quelle esistenti e classificandole nelle tre categorie sotto elencate sulla base dei criteri di cui al comma 2:
  - a) prato-pascoli da conservare;
  - b) prato-pascoli da ricreare, sotto forma di distese o di macchie nel paesaggio;
  - c) prato-pascoli da abbandonare all'evoluzione naturale, nei quali vari fattori come l'avanzamento del bosco, hanno ormai compromesso irrimediabilmente l'attività pascoliva.

PPR

articolo 20

Aree di elevato interesse agronomico.

1. Il Ppr riconosce, come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, individuate nella tavola P4, e le aree che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
2. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8

ed in particolare:

- a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
- b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
- c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio.

[Indirizzi]

3. Nei territori individuati al comma 1 eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole ed alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

[Direttive]

4. Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
  - a) riportano in cartografia le perimetrazioni riferite alle colture di cui al presente comma;
  - b) non prevedono alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all'impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni;
  - c) incentivano le mitigazioni di alti impatti pregressi, per ottenere la salvaguardia attiva del paesaggio;
  - d) promuovono gli aspetti colturali e storico tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

PPR

articolo 24

Centri e nuclei storici.

1. Il Ppr riconosce e identifica nelle tavole P1 e P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, compresi quelli extraurbani, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.
2. Il PPR distingue: nella tavola P4:
  - a) i centri storici di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
    - i. città capitali e dominanti, sedi diocesane, capoluoghi di provincia di antico regime, oltre al centro storico di Torino;
    - ii. centri amministrativi e di mercato di rilievo regionale o con specializzazione funzionale rilevante;
    - iii. altri centri di rilievo locale.
  - b) la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
    - i. gli insediamenti e le fondazioni romane;
    - ii. gli insediamenti di nuova fondazione o rifondazione di età medievale (villenove, ricetti);
    - iii. gli insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
    - iv. gli insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
    - v. gli insediamenti caratterizzati da rilevanti trasformazioni di età moderna (XVII-XVIII sec);
    - vi. i borghi e i nuclei alpini;
    - vii. gli insediamenti caratterizzati da rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e i complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900;
    - viii. gli aggregati rurali.
3. Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
  - a) la conservazione attiva dei valori ad essi associati;
  - b) la valorizzazione dei sistemi di relazioni;
  - c) il miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali specificano, sulla base di adeguati approfondimenti analitici, la classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 e ai documenti di cui al comma 4 dell'articolo 21.
5. I piani locali:
  - a) verificano le perimetrazioni dei centri storici individuati nei piani regolatori vigenti motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte inte-

- grante delle strutture stesse;
- b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui al comma 1, articolo 5, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
- I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
  - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, alla accessibilità;
  - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
  - IV. dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
  - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
- c) tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, nonché gli spazi liberi integrativi con particolare attenzione:
- I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali, o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
  - II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti e dimensioni degli edifici, caratteri costruttivi, nel caso di morfologie urbane, di borgo o nucleo alpino in forte rapporto con l'orografia e con i sistemi stradali storici (insediamenti di crinale, di mezza costa, di nodo stradale etc.);
  - III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e mete visive nel tessuto urbano storico quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
  - IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della *corona di delitie*, prevedendo progetti paesaggistici integrati estesi ai complessi architettonici con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
  - V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
- d) tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
- I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei tessuti storici in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b.;
  - II. l'identificazione delle porzioni da assoggettare a piano di recupero.

PPR

articolo 30

Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

1. Il PPR individua, nella tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lett. e. del primo comma dell'art. 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:
  - a) luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
    - I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136 comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
    - II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
    - III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
  - b) bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
    - I. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con specifici caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base

all'articolo 136 comma 1a del Codice;

- ii. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.

2. In tali siti e contesti il PPR persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
- b) valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
- c) salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;
- d) valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
- e) tutela delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
- f) riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, etc.) che possano incidere sulle bellezze di cui al comma 1 e sulle loro relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

[Direttive]

3. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:

- a) istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
- b) definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c) definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d) definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
  - i. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
  - ii. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e) subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali del PPR, delle fasce di cui al comma 3, lettera a) per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, è subordinato alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutato da parte del comune, ovvero dall'Amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

PPR

articolo 35

Aree urbane consolidate.

1. Il PPR individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i):
  - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i.1);
  - b) urbane consolidate nei centri minori, (m.i.2);
  - c) i tessuti urbani esterni ai centri (m.i.3).
2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata a soddisfare i seguenti obiettivi:

- a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
- b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, etc.) e agli sviluppi urbanizzativi.

[Indirizzi]

3. Ferme restando le direttive dei commi 3 e 5 dell'articolo 10, per le interazioni con le altre aree insediate i piani locali garantiscono:
- a) il mantenimento e valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950;
  - b) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
  - c) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
  - d) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali applicano le seguenti direttive: precisano e aggiornano le aree interessate dalle m.i. 1, 2, 3 individuate nelle tavole di piano, applicando criteri di assegnazione che tengono conto della presenza di almeno 2 dei seguenti parametri:
- a) presenza nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
  - b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
  - c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

PPR

articolo 36

Tessuti discontinui suburbani.

1. Il PPR identifica, nella tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.
2. Il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
  - c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
  - d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione di contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;
  - e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
  - f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche progettuali.

[Indirizzi]

3. I piani locali garantiscono:
- a) definizione e rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento della identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
  - b) potenziamento della riconoscibilità e della identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dei nuovi tracciati viari;
  - c) integrazione e qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclopedonali, al sistema del verde.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali, tenendo conto:
- a) della contiguità con aree urbane di m.i., 1,2,3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
  - b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto ad insediamenti individuali e privi di regole urbanisti-

- che;
- c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
  - d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.
5. Nelle aree di cui al comma 1 caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i. 4, i piani locali stabiliscono disposizioni atte a perseguire:
- a) completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
  - b) configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
  - c) mantenimento delle tracce dell'insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati al comma 3 dell'articolo 7;
  - d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

PPR

articolo 37

#### Insedimenti specialistici organizzati.

1. Il PPR individua, nella tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, originati prevalentemente all'esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5).
2. Per le aree di cui al comma 1, il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - b) integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi.

[Direttive]

3. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali.
4. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento ed ampliamento in misura non eccedente al 10% della volumetria preesistente all'adozione del PPR oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
    - i. siano ricompresi in progetti e programmi organicamente estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
    - ii. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato ad una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali ed al contenimento/mitigazione degli impatti;
  - b) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici, possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate, prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
    - i. non interferiscano significativamente con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche;
    - ii. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture, comunque non determinino incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
    - iii. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico per mitigare o compensare gli impatti percettivi ed ambientali.

PPR

articolo 38

#### Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale.

1. Il PPR individua, nella tavola P4, le aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti ed intense dinamiche di crescita. In tali aree si distinguono due tipi di morfologie insediative (m.i.):

- a) caratterizzati da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali, (m.i. 6);
  - b) caratterizzati da insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature tecnologiche), localizzati per lo più lungo le strade, privi di un disegno d'insieme (m.i. 7).
2. Con riferimento alle aree di cui al comma 1 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
- a) contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli sviluppi arteriali specialistici privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio;
  - b) contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile e qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane;
  - c) salvaguardia dei suoli ad elevata capacità d'uso;
  - d) trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
  - e) contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.

[Direttive]

- 3. I piani territoriali provinciali in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali.
- 4. I piani locali precisano i limiti delle aree investite da processi di dispersione insediativa individuate nel PPR, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.
- 5. Entro le aree di cui al comma 1, i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:
  - a) eventuali interventi insediativi non devono interessare le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e devono essere concentrati nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 4;
  - b) possano essere ammessi, oltre ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i complementi realizzabili nei contesti già parzialmente edificati o in aree interstiziali tra lotti edificati su almeno due lati.

PPR

articolo 40

Insedimenti rurali.

- 1. Il PPR individua, nella tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di utilizzi diversi.
- 2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative (m.i.):
  - a) aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso, (m.i. 10);
  - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna, (m.i. 11);
  - c) villaggi di montagna, (m.i. 12);
  - d) aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
  - e) aree rurali di pianura con edificato rado, (m.i. 14);
  - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota, (m.i. 15).
- 3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
  - a) in generale:
    - i. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
    - ii. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;
    - iii. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso;
    - iv. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;

- v. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
- b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
  - i. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
- c) per le m.i. 12, 13, 15:
  - i. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesistici;
  - ii. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

[Direttive]

- 4. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2 all'interno dei piani locali.
- 5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lett. b. ed e.), territoriale provinciale (lett. b., f., g. e h.) e locale (lett. a., b., c., d., f., g. e h.) stabilisce previsioni normative relative a:
  - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
  - b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione/ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, etc.);
  - c) limitare gli interventi di ampliamento e nuova edificazione al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
  - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
  - e) disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
  - f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agrosilvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
  - g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, solo nel quadro di programmi regionali o piani locali che affrontino organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale e per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida.
  - h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PPR riferiti al territorio comunale di Ozegna.

PPR

tavola P2

Beni paesaggistici.




 corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142, lett. c) del D.Lgs 22/1/04 e s.m.i.

 le aree assegnate alle università e le zone gravate da usi civici vincolate ai sensi dell'art. 142, lett. h) del D.Lgs 22/1/04 e s.m.i.

PPR tavola P4.2

Componenti paesaggistiche.



	fascia fluviale allargata	art. 14
	fascia fluviale interna	art. 14
	aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari	art. 19
	aree di elevato interesse agronomico	art. 20
	centro di III° rango	art. 24
	elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica	art. 30
	percorsi panoramici	art. 30
	urbane consolidate dei centri minori (m.i.2)	art. 35
	territori discontinui suburbani (m.i.4)	art. 36
	insediamenti specialistici organizzati (m.i.5)	art. 37
	aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i.6)	art. 38
	aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i.7)	art. 38
	aree rurali di pianura o di collina con edificato diffuso (m.i.10)	art. 40
	aree rurali di pianura con edificato rado (m.i.14)	art. 40

PPR tavola P5

Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva.



- Nodi (core areas): principali
- connessioni ecologiche: corridoi da mantenere
- Aree di connettività diffusa: fasce di buona connessione da mantenere e potenziare
- mete di fruizione di interesse naturale / culturale – sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale
- greenways regionali
- rete sentieristica
- contesti fluviali

## PTC2

sezione **D****Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale è stato approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011, l'apparato normativo predisposto contiene alcune "misure di salvaguardia" (articolo 8 delle N.d.A.), evidenziate nella tabella seguente:

**Misure di salvaguardia (articolo 8 delle N.d.A.)**

1) Corridoio e ambito del sistema infrastrutturale di C.so Marche	Tali previsioni non interessano in alcun modo il territorio di Ozegna.
2) Tangenziale Est dell'ambito metropolitano	

## PTC2

**Articolo 15**

Consumo di suolo non urbanizzato.

Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato.

- 1.** [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 18, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde.  
A tale fine:
  - a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
  - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
  - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
  - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;
  - e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
  - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.
- 2.** [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

## PTC2

**Articolo 16**

Definizione delle aree.

- 1.** Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
  - a) aree dense;
  - b) aree di transizione;
  - c) aree libere.
- 2.** Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
- 3.** Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.

4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art.10.
8. [Prescrizioni che esigono attuazione] I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo di privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

## PTC2

## Articolo 17

## Azioni di tutela delle aree.

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.lgs 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.
4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).
5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n. 56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.
- 5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.

6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
8. [Prescrizioni che esigono attuazione] In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8bis. [Indirizzo] Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella classe III classe, perimetrale sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significabilità è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso.
9. [Prescrizioni che esigono attuazione] Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero suoli di I e II classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.
10. [Prescrizioni che esigono attuazione] La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:
- delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
  - delle aree boscate;
  - delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica;
  - dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).
- Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

PTC2	Articolo 20
------	-------------

## Centri storici.

- Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
- Il PTC2, in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza:
  - confermando l'importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale;
  - integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l'individuazione predetta con l'elenco di cui al punto b.4);
    - b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza: *Ivrea, Torino*;
    - b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza:  
*(elenco in appendice al comma – omissis)*
    - b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza:  
*(elenco in appendice al comma – omissis)*
    - b.4) Centri di tipo D, di interesse provinciale. Sono stati classificati come centri storici di tipo "D", ossia con rilevanza storico culturale a livello provinciale, quei centri, non segnalati dal PTR, che rientrano nell'elenco di seguito riportato:
 

<i>(omissis)</i>	<i>Ozegna</i>	<i>Torrazza Torinese</i>
<i>Chiomonte</i>		
<i>(omissis)</i>		
- [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti di cui al

comma 4 dell'articolo 18 che precede danno attuazione alle statuizioni del provvedimento con il quale la Provincia formulerà prescrizioni, ed eventualmente direttive e/o indirizzi, per la riorganizzazione del territorio nel rispetto dei seguenti obiettivi:

- a) riconoscimento e valorizzazione dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche;
  - b) razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l'individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli al di fuori dei centri storici.
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti di cui al comma 4 dell'articolo 18 individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:
- a) gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenta le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
  - b) gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi di cui al comma 4 dell'articolo 18, in coerenza all'art. 24 della L.R. 56/1977, assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.
6. [Indirizzi] Il Quaderno - *Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali* costituisce allegato del presente piano.
- La presenza sul territorio provinciale dei nuclei di antica formazione quali villaggi rurali e villaggi alpini è segnalata nel quaderno nelle rispettive aree culturali e affidata, come individuazione specifica e delimitazione, alla pianificazione locale.
- I percorsi turistico-culturali sono descritti nell'allegato; I P.R.G., nel valorizzare i percorsi storico-culturali dovranno garantire:
- a) la costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata dai percorsi storico-culturali per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici;
  - b) la verifica dell'inserimento paesistico delle nuove opere di viabilità;
  - c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare, mediante sovrappassi;
  - d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime.
7. All'interno degli ambiti di interesse storico sono identificate le aree storico-culturali della Provincia. Il complesso degli aspetti storico-culturali del territorio provinciale individuato nel quaderno allegato costituisce riferimento per la strumentazione urbanistica locale ed in particolare per l'applicazione dell'art. 24 Legge Regionale 56/77 e s.m.i.
8. [Indirizzi] I P.R.G. devono considerare e pianificare con attenzione gli specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento, con riguardo anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi e alle pareti affrescate residue.
9. Per i centri storici dei Comuni turistici, i P.R.G. devono attivare politiche urbanistiche di riqualificazione delle loro "periferie" contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sui rispettivi territori comunali. Per i centri di nuovo o recente impianto I P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotanti propri della contemporaneità.

## PTC2

## Articolo 24

Settore produttivo artigianale e industriale.

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:
  - a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
  - b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
  - c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica.
2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:
  - a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la

- frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
- b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
  - c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
  - d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
  - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
3. La Provincia promuove:
- a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
  - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
  - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
  - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
  - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
  - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
  - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
  - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e co-pianificazione e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
- a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
  - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. [Prescrizioni che esigono attuazione] Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli API sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli API sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. [Direttiva] Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
9. [Prescrizioni che esigono attuazione] I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui ai commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.
10. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.
11. [Indirizzi] Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
- a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambienta-

le.

12. [Indirizzi] La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predispone Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.

PTC2

Articolo 25

Nuove aree produttive.

1. [Prescrizioni che esigono attuazione] Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] I PRG e le relative varianti escludono la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a culture specializzate di cui all'articoli 27 e 28.
3. [Indirizzo] La realizzazione di nuovi insediamenti avviene prioritariamente attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato o sottoutilizzato.
4. [Direttiva] In caso di previsione di nuove aree ad usi produttivi, i PRG dovranno:
  - a) verificare il fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione. La verifica è da realizzarsi a livello di Ambito di approfondimento sovracomunale, tenuto conto della presenza e potenzialità dei comparti edilizi produttivi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
  - b) ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti. È comunque sempre da preferirsi l'aggregazione a poli di sviluppo economico già in atto, dotati di infrastrutturazione primaria e meglio connessi con la rete di distribuzione;
  - c) tutelare gli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito;
  - d) attuare gli interventi tramite ricorso, in via prioritaria, a strumenti urbanistici esecutivi;
  - e) verificare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti;
  - f) definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell'area;
  - g) verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;
  - h) prevedere norme, ed eventuali forme di incentivazione, per la rilocalizzazione delle aziende ubicate in aree non idonee, in particolare in presenza di problematicità rilevanti di carattere idrogeologico, o connesse alla tutela ambientale e paesaggistica. La rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno degli Ambiti di I livello di cui all'art. 24, comma 5, lettera a).
5. [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti impongono adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive che, ancorché consentite, generano significativi impatti ambientali e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio dell'invarianza idraulica e delle superfici verdi e permeabili in base alle indicazioni riportate nelle apposite Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
6. La Provincia predispone apposite Linee Guida che costituiscono indirizzo per l'esercizio dei procedimenti amministrativi.

PTC2

Articolo 26

Settore agroforestale.

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
  - a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;
  - b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
  - c) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla com-

pensazione delle emissioni di CO2 di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.

2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:
  - a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
  - b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane);
  - c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
  - d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
  - e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.
4. [Indirizzi] Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perifluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.
5. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:
  - a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;
  - b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.
6. [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

1. Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quel-

le interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1 che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della “Carta della Capacità d’Uso dei Suoli del Piemonte”, di cui alla D.G.R. n.75-1148 del 30 novembre 2010.

2. [Indirizzi] La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d’uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di “vocazione e/potenzialità agricola” più sensibili alle specificità territoriali.
3. [Direttiva] È fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.
4. [Direttiva] I suoli di I e II Classe di capacità d’uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all’uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l’impermeabilizzazione o l’asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all’art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:
  - a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d’uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla DGR n. 88-13271 dell’8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
  - b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d’uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all’interesse collettivo di tutela della risorsa suolo.

Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferma di pianificazione.

## PTC2

## Articolo 31

## Beni culturali.

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell’identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell’uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.  
Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.
2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti. I Comuni partecipano alla costruzione dell’Osservatorio dei beni culturali e ambientali di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l’individuazione di nuove tipologie di beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l’individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storicoarcheologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, *villae novae*, sistemi porticati medievali, piazze medievali.
6. [Indirizzi] La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, con-

giungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.

**PTC2**    **Articolo 35**

Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
  - a) *Aree protette* e Siti della *Rete Natura 2000 (nodi o core areas)*, quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);
  - b) *Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)* di cui all'art. 47 delle presenti Nda;
  - c) *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones)*, che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere), in quanto ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica. Aree ad elevata protezione di cui all'Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA.
  - d) *Aree boscate* di cui all'art. 26 delle presenti Nda;
  - e) *Zone umide* (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (*stepping stones*) come definite dalla Convenzione di Ramsar ed individuate dall'attività di censimento regionale.
4. [Indirizzi] Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i. e predisponde specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
  - a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
  - b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
  - c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
  - d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario e equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
  - e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
  - f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
  - g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamen-

- to tra politiche di settore degli Enti competenti;
- h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
  - i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, ecc.).
6. [Direttive] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:
- a) recepiscono gli elementi della *Rete ecologica provinciale* di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle *Linee guida per il sistema del verde* che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;
  - b) contribuiscono alla realizzazione della *Rete ecologica provinciale* anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;
  - c) progettano la *Rete ecologica di livello locale*, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle *Linee guida per il sistema del verde*;
  - d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;
  - e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio ineditato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.
7. [Direttive] Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:
- a) il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
  - b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico*, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
  - c) nelle *aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico* fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
8. La Provincia, anche attraverso adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.
10. La Provincia anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.
11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche

interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, ecc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

**PTC2**    **Articolo 37**

[sistema dei collegamenti materiali e immateriali] **Obiettivi e azioni.**

1. Il PTC2 partecipa, al proprio livello, all'azione pianificatoria comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi generali propri di tale azione:
  - a) rafforzamento della coesione territoriale del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
  - b) rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
  - c) realizzazione degli assi di collegamento;
    - c.1) tra occidente ed oriente (corridoio 5).
2. Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:
  - a) connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
  - b) razionalizzazione della mobilità in funzione delle concrete esigenze degli intenti del sistema infrastrutturale;
  - c) razionalizzazione ed agevolazione del trasporto e della distribuzione delle merci;
  - d) miglioramento dell'accesso alle aree del territorio provinciale marginali o comunque svantaggiate;
  - e) contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità.
  - f) per il perseguimento dei propri obiettivi, il PTC2 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
    - f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia alla data di adozione del PTC2;
    - f.2) potenziamento e integrazione della rete di trasporto pubblico anche a seguito della realizzazione del SFM;
    - f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia alla data di adozione del PTC2;
    - f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico-privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;
    - f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;
    - f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico riguardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente. Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati, con riferimento al Piano Provinciale per la Sicurezza stradale.
  - g) promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:
    - g.1) in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttrici si penerazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;
    - g.2) in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.
  - h) miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea);
  - i) incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle "dorsali provinciali ciclabili"; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari;
  - l) definizione di requisiti per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e pre-

disposizione di Linee Guida per la corretta programmazione e valutazione preliminare di compatibilità ambientale delle nuove infrastrutture.

**PTC2**    **Articolo 41**

Requisiti ambientali e funzionali e linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari.

1. [Direttiva] La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;
  - b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree degradate;
  - c) evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, ecc.);
  - d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1;
  - e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;
  - f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;
  - g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antimog e barriere vegetali;
  - h) ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici;
  - i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida di cui al successivo comma 2;
  - j) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;
  - k) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata. Il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009.
  - l) coerenza con le Norme dei Piani di Area delle Aree Protette.
2. [Indirizzi] Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può predisporre apposite Linee guida nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
3. [Indirizzi] La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell'ambito della procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.
- 3bis.[Direttive] I progetti relativi alla "viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento" individuati alla tavola 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.
4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida di cui al comma 3.
5. [Indirizzi] Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica (dati di traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità dell'intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate) al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'infrastruttura nell'ambito territoriale di appartenenza.

**PTC2**    **Articolo 44**

Aria, atmosfera, elettromagnetismo ed inquinamento luminoso.

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, la disciplina di settore e le disposizioni dei piani settoriali in materia di emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche e inquinamento acustico.
2. [Indirizzi] Il PTC2 recepisce e fa propri i contenuti delle "Linee guida provinciali per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso" approvate in applicazione della legge regionale n. 31/2000; indirizza i Comuni alla predisposizione di "piani dell'illuminazione", attuativi altresì delle "linee guida" regionali, che promuovano una

progettazione idonea a garantire l'illuminazione delle zone da essa servite escludendo l'irradiazione ove la luce non è richiesta.

#### PTC2 Articolo 45

##### Risorse idriche.

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente"), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 117-10731 del 13.3.2007, nonché le disposizioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010.
2. La Provincia dà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al comma 1, che costituisce specifico piano di settore a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 rispetto alla pianificazione di bacino, e che dà luogo a variante al Piano Territoriale Regionale in vigore.
3. [Indirizzi] La Provincia, in particolare, promuove:
  - a) l'integrazione degli studi propri della pianificazione urbanistica generale locale con le cognizioni e le scelte dell'agricoltura nonché con quelle che riguardano le risorse idriche;
  - b) la considerazione dell'impatto sulle risorse idriche (superficiali e sotterranee) nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di sviluppo insediativo e di attività produttive. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla salvaguardia del sistema acquifero profondo in considerazione della sua destinazione prioritaria al consumo umano;
  - c) iniziative ed azioni di recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corpi idrici, delle fasce perifluviali e delle aree degradate lungo i corsi d'acqua;
  - d) l'attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni, gestire gli interessi contrapposti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

#### PTC2 Articolo 46

##### Aree di pertinenza dei corpi idrici.

1. [Indirizzi] Il PTC2 recepisce e fa proprie le disposizioni del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PDGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Po del 24/02/2010 e dà attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 117-10731 del 13/03/2007 assicurando nelle "aree di pertinenza" dei corpi idrici indicate dall'articolo 33 delle norme del PTA, il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, filtro per i solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde, riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo e aumento della scabrezza per la presenza di vegetazione naturale con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 33 del PTA e delle relative disposizioni d'attuazione:
  - a) deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente e gli interventi di gestione devono avvenire secondo le modalità riportate per le aree di pertinenza dei corpi idrici dal regolamento forestale regionale;
  - b) devono essere mantenute le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all'area di pertinenza nelle aree golenali;
  - c) non sono ammesse nuove destinazioni d'uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a "vegetazione spontanea" o a zona di rimboschimento con specie autoctone;
  - d) non sono ammessi nuovi insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti;
  - e) negli insediamenti abitativi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, interventi di adeguamento igienico – funzionale.
3. [Indirizzi] Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici:
  - a) è da incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazio-

- ne riparia lungo i corsi d'acqua naturali;
- b) è da incentivare la creazione di una fascia di vegetazione riparia o di filari arborei/siepi di specie autoctone lungo i canali artificiali;
  - c) sono da prediligere, nell'ambito delle attività agricole, gli impianti di arboricoltura da legno plurispecifici a ciclo medio lungo composti esclusivamente da specie autoctone e gestiti secondo criteri che prevedano tagli selettivi al fine di preservarne il più possibile la funzionalità ecologica;
  - d) è da disincentivare la pioppicoltura, anche per ragioni di sicurezza idraulica.

## PTC2

## Articolo 47

## Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).

1. Le fasce perifluviali sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce perifluviali, le fasce A e B del PAI per i corsi d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come fasce perifluviali le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d'acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).
2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppeti e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "paesaggi di valore naturalistico".
3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale.
4. [Direttive] Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
  - a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;
  - b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa;
  - c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b precedente;
  - d) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportuno sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;
  - e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
  - f) non sono ammessi nuovi insediamenti.
5. [Direttive] All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
  - a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);
  - b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l'eliminazione non sia evi-

- tabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico;
- c) tali aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L'autorità competente all'approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;
  - d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.
6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d'uso consentite al loro interno.
  7. [Direttive] La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d'acqua mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l'assetto naturalistico.
  8. [Direttive] Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:
    - a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;
    - b) proporre all'Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell'istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.

## PTC2

## Articolo 50

## Difesa del suolo.

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della Legge Regionale 26.4.2000, n.44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall'art.1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.
2. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.
3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'articolo 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di Assetto Idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore.
4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescritzionale, assumono valenza prescrittivi a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'Intesa, con riferimento all'elaborato di Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:
  - a) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
  - b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a

1:10.000;

- c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.

La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b.

6. **[Direttive]** Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti con i Comuni confinanti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo strumento urbanistico, il Comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31-3749/2001 e seguenti.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PTC2 riferiti al territorio comunale di Ozegna.

PTC2

tavola 2.1

Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale.



PTC2

tavola 2.2

Sistema insediativo: attività economico-produttive.



▼ sistema produttivo / industria / aziende leader

artt. 24 -25 del PTC

■ principali aree produttive per dimensioni

artt. 24 -25 del PTC

**PTC2** **tavola 3.1**


Sistema del verde e delle aree libere.



	corridoi di connessione ecologica (fascia di esondazione C, da PAI e studi provinciali)	artt. 35-47
	suoli agricoli e naturali di I e II classe di capacità d'uso (fonte IPLA)	art. 27
	aree boscate (fonte IPLA)	artt. 26-35

**PTC2** | **tavola 3.2**

Sistema dei beni culturali.




<b>4</b>	Centri storici di interesse provinciale	art. 20
<b>●</b>	Poli della religiosità	art. 31
<b>●</b>	altri beni	art. 31
<b>—</b>	percorsi turistico-ricettivi	art.31

PTC2

tavola 4.1

Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità.



PTC2

tavola 4.2

Gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese.



— livello 2 - viabilità principale e adduttori radiali all'A.M.T.

artt. 37-41del PTC<sup>2</sup>

— livello 3 - viabilità di carattere provinciale o sovra locale esistente o prevista

artt. 37-41del PTC<sup>2</sup>

PTC2


tavola 4.3

Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale.



PTC2 **tavola 5.1**

Dissesto idrogeologico, comuni sismici e abitati da trasferire e consolidare.



Applicazione dei criteri di riclassificazione sismica (DGR 19/01/2010 n. 11-13058):

-  Comuni classificati in zona 3: procedure punti 4,5,7,8 DGR
-  Comuni classificati in zona 3: procedure punti 3,5,7,8 DGR
-  Comuni classificati in zona 4



-  Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia A art. 50
-  Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia B art. 50
-  Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia C art. 50
-  Dissesti areali: classe III art. 50

 **ALLEGATI**

**A**

**Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti con individuazione degli ambiti oggetto di Variante**



